



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2025

Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	19
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	26
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	35
Disegno di legge	»	58

ONOREVOLI SENATORI. –

Il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'art. 18 della legge 180/2011, disposizione che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «*Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)*», prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. n. 281 del 1997, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

Su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, rappresentando il 95,13% del totale, contro un 0,09% di grandi imprese. Trattasi di un peso ponderale relevantissimo, posto che esse hanno un ruolo fondamentale sul versante i) economico, come motore delle catene di approvvigionamento e distribuzione dei principali settori; ii) tecnologico, quale propulsore di innovazione, anche di carattere più informale, grazie alla capacità intrinseca di adattarsi ai cambiamenti più rapidamente rispetto alle grandi imprese e, infine, iii) sociale, come promotrici di inclusione e sviluppo direttamente sul territorio e di una maggiore parità di genere.

Esse movimentano oltre 1.000 miliardi di euro complessivi, generando circa il 40% del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.

Le PMI e le microimprese in Italia oggi affrontano diverse sfide, tra cui:

- accesso al credito, considerato che molte piccole imprese trovano difficoltà ad ottenere finanziamenti agevolati e credito dalle banche;
- burocrazia e regolamentazione, giacché la complessità normativa e la burocrazia possono essere un ostacolo significativo per la crescita e l'innovazione;
- competitività, dal momento che competere con grandi multinazionali e aziende estere può essere difficile, soprattutto in termini di costi e scala operativa;
- tecnologia e digitalizzazione, in quanto l'adattamento alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione può essere costoso e richiedere competenze specifiche;
- mercato del lavoro, siccome trovare e trattenere personale qualificato può essere una sfida, soprattutto in settori tecnologici e specializzati.

In questo contesto il ddl in esame interviene dettando disposizioni racchiuse in cinque capi che riguardano:

1. l'aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di incentivi fiscali mirati alla promozione della costituzione della rete soggetto e al sostegno di settori strategici come quello della moda, la delega al Governo per l'istituzione delle centrali consortili;

2. misure per favorire la semplificazione per l'accesso al credito, soprattutto con la delega al Governo per il rilancio dei Confidi e lo sviluppo dello strumento del destocking di magazzino;

3. misure volte a talune semplificazioni amministrative come l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali, modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG, anche nel settore della Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile e la definizione degli operatori del settore Horeca;

4. la lotta alle false recensioni online;

5. la delega del governo per il riordino della disciplina e la contestuale realizzazione del testo unico in favore delle Start up e Pmi innovative.

Con riferimento alle disposizioni che contengono una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi (articoli 3, 5 e 18), trattandosi di prima attuazione della previsione normativa di cui all'articolo 18 della legge n. 180 del 2011, non è stato indicato il termine per l'emanazione dei decreti delegati come previsto dal citato articolo 18 al comma 2, lettera b) (ossia 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale). Al riguardo deve tenersi conto non solo della circostanza che l'attuazione del disposto normativo citato è intervenuta dopo 14 anni dalla sua istituzione, ma anche del contesto regolatorio del tutto nuovo. Le norme che prevedono l'emanazione di decreti legislativi affrontano, infatti, aspetti sistematici (tra cui la previsione di un testo unico) che implicano la composizione di molteplici interessi e che necessitano, quindi, di un approfondimento preventivo e articolato con le diverse Amministrazioni interessate e con gli stakeholders mediante una adeguata attività di consultazione.

** **

Capo I - Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze

La ridotta dimensione delle aziende italiane è un fattore di debolezza nell'ambito di una competitività accresciuta dalla progressiva globalizzazione e dall'uso di tecnologie che facilitano il consumatore nell'accesso a beni e servizi prodotti e realizzati da imprese che hanno maggiore capacità di imporsi sul mercato in forza della loro rilevante dimensione. Da qui la necessità di incentivare forme di aggregazione che possano consentire una crescita delle imprese piccole e medie, sia attraverso la previsione di interventi diretti a sostenere l'aggregazione e lo sviluppo di settori strategici, come quello della moda, sia attraverso la previsione di misure per il passaggio generazionale delle competenze.

In tale direzione il ddl prevede, in particolare:

Art.1 (Incentivi fiscali per le reti di imprese)

L'articolo in esame reintroduce una agevolazione fiscale - già prevista dall'articolo 42, comma 2-quater del DL 78/2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 - per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009.

È previsto, ai sensi del comma 1, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione opera per gli utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. Gli utili accantonati non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva non è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio ovvero quando viene meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo non concorre alla formazione del reddito d'impresa e non può comunque superare il limite 1.000.000 di euro annui.

Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa. Il beneficio è vincolato alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il comma 2 prevede che l'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 45 milioni di euro, ripartiti in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e salvo che la rete non acquisti la soggettività giuridica, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 1.

Il comma 3 demanda a un successivo provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2.

Infine, al comma 4 sono previste le coperture finanziarie per gli oneri derivati dalla norma.

E' da rilevare, giusto quanto stabilito dalla decisione C(2010)8939 final del 26 gennaio 2011, relativamente alla analoga misura introdotta dal DL n. 78/2010, che la sospensione d'imposta non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, avendo carattere generale e non selettivo.

Art. 2 (Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

Il settore moda genera una cifra d'affari di circa 100 miliardi di euro con oltre 53.000 aziende attive nel settore. Le piccole e medie imprese (PMI) ne costituiscono quasi il 20% del totale, e generano il 50% del fatturato, impiegando 244.000 addetti. Il settore si divide principalmente in tre comparti: tessile, abbigliamento e articoli in pelle, che insieme concorrono a formare uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy nel mondo.

Storicamente, il sistema moda è stato trainato da due segmenti principali: l'alta gamma e la media-bassa gamma. Tuttavia, entrambi i segmenti sono stati penalizzati dalle sfide internazionali, tra cui la riduzione della domanda in mercati cruciali come quello russo. Questo contesto in evoluzione ha spinto le aziende a ripensare strategie per mantenere la competitività.

In un contesto globale sempre più sfidante, le aziende del sistema moda devono affrontare la transizione verso una maggiore sostenibilità e digitalizzazione per rafforzare la loro competitività. Solo il 60% delle imprese del settore ha iniziato a investire in progetti di sostenibilità, focalizzati principalmente sull'efficienza energetica, riduzione delle emissioni ed economia circolare. I consumatori, sempre più attenti all'impatto ambientale, richiedono prodotti più durevoli e riciclabili, una tendenza confermata dalla strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, che introduce requisiti di sostenibilità e responsabilità estesa del produttore.

L'innovazione digitale rappresenta un altro elemento chiave per la crescita del settore. Tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la blockchain consentono di ottimizzare i processi produttivi, riducendo sprechi e costi, oltre a migliorare l'esperienza di acquisto per il cliente. Attualmente, il 37% delle piccole imprese del settore investe in digitalizzazione, un dato che raddoppia per le aziende medio-grandi.

Per queste ragioni, al fine di sostenere il settore in un momento fondamentale di transizione verso un'economia ecosostenibile, la norma in commento stanZIA risorse in favore del settore. Le risorse attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», prive di impegni, affluiscono, per l'importo di 100 milioni di euro, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento della misura "Contratti di Sviluppo", al fine di sostenere programmi di investimento di PMI appartenenti alla filiera della moda, per il tramite dei cd "mini contratti di sviluppo", anche con riferimento ai programmi proposti da aggregazioni di imprese,

Art. 3 (Riconoscimento di enti mutualistici di sistema)

La disposizione attribuisce veste normativa a nuovi soggetti giuridici, denominati Centrali consortili, quali "enti mutualistici di sistema" aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera; tali enti assumono – secondo quanto previsto dalla disposizione - la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile. Tale qualificazione normativa permette di utilizzare lo strumento della Centrale consortile al fine di accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per il tramite di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici.

La vigilanza sull'Ente mutualistico è attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che accerta, in via esclusiva, le finalità mutualistiche. La disposizione pone un limite al numero delle centrali che possono essere riconosciute, fissato in cinque, in modo da definire un sistema strutturato simile a quanto già presente nel settore delle imprese cooperative, dove, ad oggi, sono presenti cinque centrali cooperative.

Il secondo comma dell'articolo dispone che il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

- a) la centrale consortile riunisce almeno 5 consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
- b) i consorzi riuniti nell'Ente mutualistico prevedono ciascuno almeno 10 consorziati;
- c) costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
- d) lo statuto prevede il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio

sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Al terzo comma viene delegato il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la disciplina, il funzionamento e la vigilanza degli enti di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito della disciplina di funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni tese al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
- b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Inail;
- c) promozione di sinergie di filiera quali la co-datorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione dirette ad armonizzare la disciplina della Centrale consortile o del Gruppo consortile con quella del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise, al fine di favorire il nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- e) Obbligo di certificazione del bilancio.

Infine, al quarto comma si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 3 siano emanati, senza oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 40 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di 60 giorni.

Articolo 4 (Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente ad un numero massimo complessivo di 1.000 soggetti, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, la proposta normativa mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento generazionale delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua (parziale) sostituzione.

Si tratta di una operazione negoziale in forza della quale un lavoratore al termine della sua carriera e in procinto del raggiungimento dell'età pensionabile, può optare su base volontaria per una riduzione dell'orario di lavoro, preservando per intero la contribuzione previdenziale che, anche in relazione al monte orario dismesso, è posta a carico della fiscalità generale; la riduzione di orario non compromette, se non molto limitatamente, il suo trattamento retributivo, per via del carattere non imponibile della decontribuzione prevista e della decontribuzione stessa; in sua (parziale) sostituzione, il datore di lavoro assume un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni, giovandosi delle agevolazioni relative al contratto di apprendistato professionalizzante ovvero degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 100-108, della legge 205/2017 e all'articolo 22 del DL 60/2024. Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest'ultimo.

Al comma 1 si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privato che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1 gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata possono accedere al regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

Il comma 2 prevede che ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1, è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

Ai commi da 3 a 6 è disciplinata la relativa procedura. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'Inps. Essi possono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, in accordo con il datore di lavoro. Al lavoratore impiegato a tempo parziale è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa autorizzata pari ad euro 1 milione per l'anno 2026 e 1,4 milioni per l'anno 2027, con decorrenza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Al lavoratore impiegato a tempo parziale è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027 ovvero fino alla data effettiva di pensionamento l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.

Il comma 7 dispone che i benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni.

Il comma 8 prevede il riconoscimento delle agevolazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande presentate, fino al raggiungimento del limite di spesa.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria della misura.

CAPO II Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione

Nel corso dell'ultimo triennio, i Paesi dell'Area dell'euro – ma non solo – sono stati esposti a tre shock di portata straordinaria, quali l'emergenza pandemica, l'inizio del conflitto russo-ucraino con la conseguente crisi energetica, e il ritorno dell'inflazione sostenuta. L'economia italiana ha reagito prontamente, sostenuta dal quadro fiscale e normativo a sostegno di famiglie e imprese, recuperando pienamente la “perdita” del PIL dovuta alla crisi sanitaria. Tra gli elementi di resilienza figura anche la buona tenuta del sistema delle PMI. Nell'attuale fase congiunturale, caratterizzata da condizioni creditizie più stringenti, determinate dall'orientamento restrittivo della Banca Centrale Europea (BCE) in risposta alle forti pressioni inflattive, è proprio la struttura finanziaria delle PMI italiane a rappresentare uno dei fattori per fronteggiare il repentino aumento dei costi di finanziamento e le difficoltà di accesso al credito, in un contesto peraltro di deterioramento delle prospettive macroeconomiche. Secondo i risultati delle indagini qualitative presso gli intermediari, si osservano,

da un lato, un irrigidimento delle politiche di offerta da parte delle banche italiane (spiegato prevalentemente da una maggiore percezione del rischio, cui si associa una minore tolleranza) e, dall'altro, minori richieste della clientela (come riflesso dell'aumento del livello generale dei tassi di interesse e del calo degli investimenti e quindi delle esigenze di finanziamento). L'inasprimento delle condizioni di offerta e domanda del credito bancario è sintetizzato dall'andamento dei prestiti alle società non finanziarie.

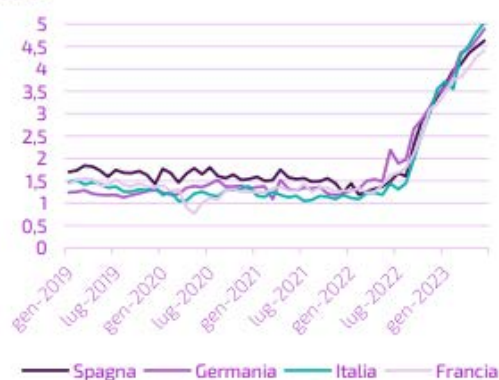
Nonostante si possa escludere, al momento, uno scenario di "credit crunch", i dati hanno evidenziato un'inversione di tendenza a partire dallo scorso dicembre, con una flessione che si è intensificata nel corso del primo semestre del 2023, arrivando a segnare -3,2% tendenziale a giugno 2023. La contrazione dei prestiti sta interessando prevalentemente le imprese più rischiose e in particolare quelle micro, mentre la flessione tra le aziende grandi è attribuibile al rimborso di prestiti da parte di pochi prenditori.

Queste considerazioni si riflettono anche sulla dinamica delle insolvenze.

Figura 1 – Prestiti bancari alle imprese (asse sin) e crediti deteriorati (asse dx) in Italia (var. % annua e % prestiti su dati mensili), gennaio 2019 – giugno 2023



Figura 2 – Tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese: confronto tra l'Italia e i peer europei (dati mensili, %), gennaio 2019 – giugno 2023



Per poter favorire metodi alternativi di finanziamento, in modo da sopperire alle sofferenze sopra elencate, favorendo l'accesso delle MPMI al credito, il ddl interviene in due ambiti applicativi:

1. La delega al Governo per l'aggiornamento sul sistema dei Confidi
2. Misure per favorire il destocking

Art. 5 (Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

L'articolo interviene conferendo delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'aggiornamento della legge organica di riforma dei confidi, contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Legge sui confidi), mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi.

La riforma mira a adeguare la normativa ai profondi mutamenti dei mercati di riferimento, influenzati dapprima dalla crisi economica del 2008 e successivamente dalla pandemia, che hanno fatto registrare l'espansione delle garanzie pubbliche, e ridotto gli spazi di intervento dei confidi.

La delega, contenuta nei commi 1 e 2, intende realizzare un intervento complessivo di riforma del settore, a oltre 20 anni dall'emanazione della Legge sui confidi, risalente al 2003. Tale revisione risulta particolarmente urgente alla luce delle difficoltà attuali nel sistema della garanzia collettiva e nell'accesso al credito da parte delle PMI.

L'obiettivo dell'intervento è semplificare e riordinare l'intera disciplina, affrontando in particolare i profili regolatori che, negli anni, hanno limitato la competitività dei confidi. Le principali linee di intervento includono:

- revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- ampliamento delle attività esercitabili dai confidi;
- incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative;
- incremento del margine di operatività per i confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB, con riferimento all'erogazione di finanziamenti diretti alle imprese consorziate o socie;
- riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica;
- promozione dell'integrazione inter-consortile e previsione della facoltà per i confidi di assumere partecipazioni in altri enti, purché ciò non comporti modificazioni sostanziali del loro oggetto sociale;
- costituzione di gruppi rilevanti anche ai fini di vigilanza.

Al secondo comma della disposizione si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa trasmissione al Consiglio di Stato e, successivamente, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché esprimano il relativo parere entro un termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza della delega legislativa o successivamente, esso è prorogato di 60 giorni. In applicazione di quanto previsto dal TFUE (cfr. articoli 127, comma 4, 282, comma 5) e dall'articolo 2, comma 1 della Decisione del Consiglio n. 98/415, gli schemi dei decreti saranno trasmessi alla Banca Centrale Europea per il rilascio del parere di competenza.

Infine, il terzo comma dispone la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 6 (Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

La misura è stata concepita per rispondere alla necessità delle imprese di ottenere canali di finanziamento capaci di massimizzare l'efficienza operativa, mantenendo costi finanziari sostenibili e senza compromettere la titolarità del capitale azionario attraverso la concessione di garanzie o utilità che ne riducano la competitività sul mercato.

Con la disposizione sono introdotte modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 che mirano a rendere più efficiente l'utilizzo della cartolarizzazione in funzione di de-stocking, in particolare, mediante l'utilizzo del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall'articolo 7 comma 1 lett. a). Nello specifico, al comma 1, sono inserite alcune integrazioni volte a chiarire meglio la possibile applicabilità alla smobilitazione del magazzino. Viene, inoltre, precisato che, oggetto della destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore (cfr art. 7 comma 2-octies), sono anche i beni dal cui impiego originano i crediti oggetto dell'operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione di tali beni. La modifica è volta a permettere al soggetto

finanziato (impresa) di costituire nel suo bilancio una segregazione patrimoniale di una serie di beni (non necessariamente registrati) posti a garanzia del rimborso del prestito (a ricorso limitato, ossia a valere su quel determinato patrimonio segregato) ricevuto da una SPV. Ciò consente alle SPV (finanziate dagli istituti finanziari attraverso la sottoscrizione dei titoli relativi all'operazione) di beneficiare di una forma di garanzia su beni reali dell'impresa finanziata. In tal modo, inoltre, le banche possono (per il tramite delle SPV) erogare credito a migliori condizioni riflettendo il beneficio economico di tali garanzie, permettendo loro di finanziare anche una serie di imprese a cui, in assenza di tale garanzia, potrebbe risultare difficile fornire credito.

Viene altresì introdotta la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4.

Infine, è prevista l'estensione della possibilità di effettuare la cartolarizzazione in funzione di de-stocking anche attraverso il trasferimento diretto dei beni ad una SPV ai sensi dell'articolo 7.2 della legge 130, il quale già prevede tale tipo di operazione ma limitatamente ai beni mobili registrati.

CAPO III –Semplificazioni

Il Capo III si propone di alleggerire il carico amministrativo sulle imprese minori, rendendo più proporzionati e funzionali gli obblighi normativi e assicurativi. L'intervento pone particolare attenzione alla competitività delle PMI, evitando sovraccarichi burocratici e garantendo condizioni operative adeguate attraverso tre diversi ambiti di intervento. Segnatamente:

Art 7 (Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

L'articolo 7, in materia di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, esonera dalla stessa i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

La disposizione di cui all'articolo in commento si inserisce nel complesso di norme introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, pubblicato in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2023, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, con la finalità di ampliare i casi di deroga all'obbligo assicurativo contenuti dall'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118. La direttiva sopra citata, infatti, con l'art. 1 par. 4 modifica l'art. 5 della Direttiva 2009/103/CE, nel modificare la nozione di "veicolo" assoggettato all'obbligo assicurativo, consente agli Stati membri di individuare casi di deroga all'obbligo assicurativo, ad esempio per i veicoli destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente in conformità alla normativa vigente (ad esempio, fermo amministrativo, confisca e sequestro) o per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto o, ancora, per i veicoli per i quali sia stata esercitata volontariamente la sospensione della copertura assicurativa in via temporanea da parte dei soggetti di cui all'art. 122, comma 3 del CAP. Siffatte deroghe sono state già recepite dal d.lgs. 184/2023.

Non così per una ulteriore possibile deroga – pure prevista dalla direttiva in commento - riferita ad alcune tipologie di veicoli rientranti nella categoria delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, oppure per i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree portuali ed aeroportuali.

Si evidenzia, in particolare, che le deroghe previste dalla disposizione in esame, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 5 § 7 della direttiva 2009/103/CE come modificata dalla direttiva 2021/2118/UE.

Art 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)

Gli articoli 8 e 9, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mirano a semplificare gli adempimenti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle peculiarità delle imprese minori. In particolare, l'articolo 8 lett. a) demanda a INAIL il compito di predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle PMI ai fini della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro. L'articolo 8 lett. b) estende la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro. L'articolo 8 lett. c) prevede il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa svolgere, direttamente nel luogo ove si sono verificati sinistri o generate anomalie, gli interventi formativi nei confronti del personale. Il comma 2 dell'articolo 8, in commento, modifica l'articolo 4 comma 40 della legge 92/2012 il quale prevede che "Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo". L'effetto della novella è quello di estendere la sanzione della decadenza anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

L'articolo 9 interviene sull'attuale disciplina in tema di prevenzione e sicurezza quando la prestazione sia effettuata in regime di "lavoro agile". Tale modalità preclude al datore di lavoro la possibilità di conoscere e, conseguentemente, disporre giuridicamente dei luoghi, esterni ai locali messi a disposizione dal datore di lavoro, presso i quali il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa. Ciò determina l'impossibilità per il datore di lavoro di adottare le misure, proprie del rapporto di lavoro, che regolano la prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali.

Con la norma in commento si prevede che: a) per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali; b) salvaguardia del lavoratore, sono previste sanzioni per il datore di lavoro inadempiente negli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art 10 (Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)

L'articolo 10, riguardante il settore "HORECA", fornisce per la prima volta una definizione degli operatori economici di tale settore (Hotel, Restaurant, Catering). Si tratta delle imprese che operano lungo la catena interconnessa di produzione, distribuzione e vendita di beni; erogazione di servizi nell'ambito della ristorazione e dell'accoglienza; acquisto di prodotti alimentari e bevande.

Tali imprese costituiscono un'importante catena che permette alla filiera di raggiungere capillarmente i pubblici servizi di tutto il territorio nazionale, veicolando i prodotti ai consumatori e ai turisti. In Italia nel 2023 il numero di distributori nell'ambito del food & beverage è pari a circa 3.400 unità, con il Sud e le isole che contribuiscono per il 38%, seguiti da Nord – Ovest con il 24%, Nord – Est con il 20% e Centro con il 18%. Relativamente al fatturato, il valore di mercato dei distributori Horeca in termini di sell-in, ovvero le vendite all'ingrosso, nel 2023 è stato pari a 17 miliardi di euro. Sotto il profilo occupazionale, sono impiegati nella distribuzione intermedia circa 60.000 unità, che consentono, direttamente e indirettamente, l'operatività di un indotto di circa 1,2 milioni di addetti.

La definizione dettata dalla disposizione in commento mira a riconoscere e regolamentare meglio le attività economiche di un settore strategico per il tessuto economico nazionale che ricomprende servizi omogenei e meritevoli, pertanto, di un comune approccio normativo. Il fine che persegue la disposizione è quello di omologare, sotto un unico ombrello, realtà produttive che esigono, dal punto di vista amministrativo e finanziario, un trattamento uniforme (si pensi ai bandi che concedono agevolazioni finanziarie o alle altre eventuali disposizioni speciali che recano un favor dal punto di vista procedimentale).

Art. 11 (Consorzi industriali – facoltà di riacquisto delle aree cedute)

L'articolo 63 della legge 448/98 prevede che i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, o quanto sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni. L'articolo 11, in commento riduce i tempi portandoli rispettivamente a tre anni e a 18 mesi. Infine, il comma 2 della disposizione in commento prevede una clausola transitoria consentendo l'applicazione della novella solo alle cessioni e alle cessazioni successive all'entrata in vigore della stessa.

CAPO IV Lotta alle false recensioni

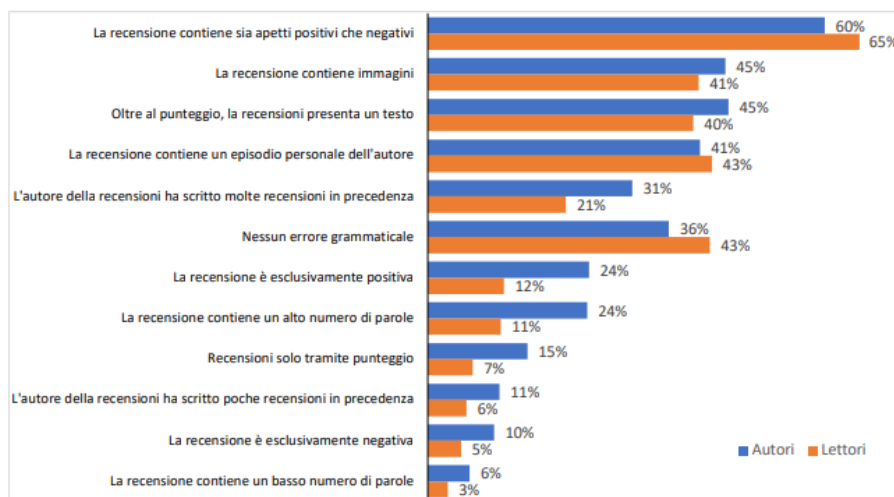
Il fenomeno delle recensioni false rappresenta una tematica significativa e pregiudizievole per le imprese, per i consumatori e per la competitività del mercato. In un'era in cui internet e la digitalizzazione hanno trasformato il modo di fruire di servizi e acquistare beni, le recensioni online sono divenute uno strumento essenziale per i consumatori nelle scelte di acquisto.

Tuttavia, la facilità con cui è possibile manipolare tali recensioni ha generato un contesto in cui la disinformazione può alterare la concorrenza e il processo decisionale dei consumatori, minando la fiducia e l'integrità delle piattaforme digitali.

Secondo un recente studio del Centro Studi del Ministero delle imprese e del made in Italy, di ottobre 2024 recante *“Fake reviews, l’impatto sul settore turismo”*, emerge che le recensioni influenzano l’82% delle prenotazioni di alloggi e il 70% delle scelte nei ristoranti.

Da ciò discende l’importanza della garanzia di attendibilità delle recensioni. I ricercatori si sono interrogati sui criteri che conferiscono affidabilità alle recensioni, evidenziando l’importanza percepita di credibilità e genuinità delle informazioni (si veda grafico 6)

Grafico 6. I principali fattori dell’affidabilità delle recensioni online, in percentuale sul totale degli intervistati.



Fonte: *The Impact of Reviews on Booking Behavior and Reputation*, TrustYou, 2023

Tuttavia, le recensioni false rimangono un problema persistente: l'82% degli utenti sostiene di esserne stato esposto almeno una volta. Esse minano la reputazione complessiva del mercato online, compromettendo la trasparenza, la correttezza e la fiducia necessarie per garantire un ecosistema digitale che rappresenta una fonte cruciale di reddito per molti operatori economici.

In questo contesto, caratterizzato da una carenza normativa specifica, la disposizione introduce norme mirate a rafforzare le garanzie di trasparenza e correttezza, promuovendo un ambiente di mercato che rispetti i diritti dei consumatori e assicuri condizioni competitive eque per tutti gli operatori economici. Segnatamente:

L'art. 12 (Ambito e definizioni)

L'articolo 12 stabilisce che la normativa, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ai principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza, si applica alle recensioni online relative a prodotti, servizi e prestazioni offerti da imprese della ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, incluse strutture ricettive, termali e qualsiasi altra forma di attrazione turistica presente sul territorio nazionale. La disposizione prevede l'obbligo di verificare l'identità dell'utente e attendibilità della recensione, assicurandosi che questa sia realmente scritta da un consumatore che abbia effettivamente usufruito del servizio o acquistato il prodotto recensito.

Il comma 2 dispone che si faccia riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che individua il "consumatore" quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e il "professionista" quale persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività economica o professionale, e nell'articolo 3 del regolamento UE 2022/2065, che disciplina i

servizi digitali, individuando, tra gli altri, il "servizio della società dell'informazione" quale attività svolta online, le "piattaforme online" quali strumenti che facilitano l'interazione tra utenti, e i "servizi di intermediazione" quali servizi che connettono consumatori e fornitori, al fine di assicurare una corretta interpretazione e applicazione uniforme delle norme in materia di pubblicazione e verifica delle recensioni online.

Art. 13 (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

L'articolo definisce, al comma 1, che il consumatore, previa dimostrazione della propria identità e dell'effettivo utilizzo del prodotto o della fruizione del servizio, può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio stesso. A garanzia dell'autenticità e al fine di prevenire condotte fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e coerente con la tipologia del prodotto o con le caratteristiche della struttura oggetto di valutazione. Al comma 2, l'articolo in commento dispone che il legale rappresentante della struttura recensita, ovvero un suo delegato, ha facoltà di replicare alla recensione e di richiederne la cancellazione qualora emerga che l'autore non abbia effettivamente usufruito del bene o servizio recensito, ovvero laddove la recensione sia ingannevole, non veritiera o manifestamente eccessiva. L'imprenditore interessato può, altresì, richiedere la rimozione delle recensioni non più attuali, in considerazione del decorso di due anni dalla data di fruizione del servizio da parte dell'autore della recensione, ovvero in ragione dell'adozione di misure idonee a superare le criticità che avevano dato origine al giudizio espresso.

Art. 14 (Divieti)

L'articolo introduce, al primo comma, un divieto assoluto volto a impedire l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, di recensioni, apprezzamenti o interazioni non autentiche, includendo anche le ipotesi in cui tali operazioni siano poste in essere tramite intermediari. Il divieto si applica indipendentemente dalla successiva diffusione delle recensioni e si estende all'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni che siano invece riferite a prodotti o servizi differenti, nonché alla promozione o al condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi. La ratio della disposizione risiede nella necessità di tutelare l'affidabilità e la genuinità delle informazioni rivolte ai consumatori, prevenendo e reprimendo condotte idonee ad alterare le loro scelte e a pregiudicare la concorrenza leale tra gli operatori economici, garantendo così l'integrità del mercato digitale.

Al secondo comma, l'articolo attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il compito di vigilare sul rispetto del divieto stabilito al comma 1, prevedendo l'esercizio dei poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità è legittimata a condurre indagini, accertare eventuali violazioni e adottare i provvedimenti necessari nei confronti dei trasgressori, rafforzando il sistema di deterrenza nei confronti delle pratiche illecite e garantendo una tutela effettiva dei consumatori e il regolare funzionamento del mercato, in un'ottica di trasparenza e correttezza.

Giova precisare che la fattispecie delineata dalla disposizione in commento e sottoposta alla vigilanza e ai poteri sanzionatori del Garante concorrenza è tipica delle recensioni on line ed è molto più ampia rispetto a quella prevista dalla lettera bb-ter) dell'articolo 23, comma 1 del codice di consumo, ricomprendendovi l'obbligo delle piattaforme di identificare il consumatore, rimuovere le recensioni abusive e di adottare un codice di condotta.

Articolo 15 (Codici di condotta)

L'articolo dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di Coordinatore nazionale dei servizi digitali, disciplini mediante regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti coinvolti nella diffusione di recensioni online, provvedendo alla trasmissione dei codici sottoscritti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del turismo.

Al secondo comma, si prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida emessa dall'Autorità per l'adempimento delle disposizioni regolamentari, si applichino le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che includono sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'attività per un massimo di sei mesi e, in caso di reiterata violazione, la revoca della concessione o autorizzazione.

Il terzo comma dispone che i codici di condotta debbano includere strumenti e accorgimenti tecnicamente appropriati ed efficaci, volti a minimizzare in maniera significativa l'alterazione delle informazioni rivolte ai consumatori attraverso recensioni non veritiere, garantendo in ogni caso che tali misure siano adeguate a preservare l'affidabilità, la chiarezza e la trasparenza delle recensioni diffuse, prevedendo, tra l'altro, che:

- a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;
- b) le procedure che garantiscano che le recensioni siano pubblicate esclusivamente da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato il prodotto o usufruito del servizio;
- c) il rispetto dei termini e delle modalità per la pubblicazione delle recensioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 13;
- d) l'adozione di criteri che assicurino trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni, evitando manipolazioni o favoritismi;
- e) la possibilità di fornire recensioni sufficientemente dettagliate da permettere il contraddittorio e la replica degli interessati;
- f) il divieto di associare recensioni a contenuti promozionali non dichiarati, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni;
- g) regole chiare per la rimozione delle recensioni, al fine di prevenire cancellazioni arbitrarie o non giustificate;
- h) l'adozione di strumenti adeguati a individuare e contrastare attività fraudolente;
- i) la definizione di criteri chiari, espliciti e trasparenti per l'attribuzione dei punteggi, evitando sistemi che possano ingannare i consumatori.

Al quarto comma, si stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante privacy, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, adotti specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure adeguate a garantire la genuinità delle recensioni. Le misure proposte devono rispettare i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. L'AGCM è incaricata, inoltre, di istituire procedure di monitoraggio e valutazione periodica per verificare il rispetto delle norme e garantire una corretta applicazione delle stesse.

Articolo 16 (Disposizioni transitorie)

Il presente articolo dispone che le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente Capo non trovano applicazione per le recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo così retroattività nell'applicazione delle nuove norme.

Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo, al primo comma, dispone che l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo non comporta nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Al secondo comma, infine, stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devono svolgere le attività previste dalla presente legge avvalendosi esclusivamente delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nell'ambito della legislazione vigente, senza ulteriori incrementi di spesa a carico della finanza pubblica.

Capo V – Delega al Governo in materia di Start up e PMI innovative e disposizioni relative al Garante per le micro, piccole e medie imprese**Articolo 18 (Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)**

L'ecosistema delle Start up e delle PMI innovative rappresenta un motore fondamentale per l'innovazione, la crescita economica e la competitività del paese. La chiarezza e conoscibilità della legislazione è un passo necessario per promuovere l'imprenditorialità, attrarre investimenti e generare occupazione qualificata. A tredici anni dal decreto-legge 179/2012 - il cosiddetto "Start up Act" – il Governo è delegato, ai sensi della disposizione in commento, ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, spin off, di incubatori e acceleratori di startup e di PMI innovative, nonché di tutti gli elementi di filiera relativi ai servizi di formazione, alta formazione e ricerca, sostegno ed investimento verso le startup e PMI innovative, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) unificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di start up innovative, di incubatori di start up e PMI innovative di operatori di filiera quali incubatori, acceleratori, venture studio, di investimento e disinvestimento in startup e PMI innovative;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica funzionale e sistematica della normativa;
- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;
- d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità di oneri ed adempimenti amministrativi anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
- e) riordino e riassetto della normativa vigente, in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese per la creazione di start up innovative e spin off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

Il secondo comma specifica che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della università e della ricerca, e previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e

delle Camere attraverso l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

Infine, il terzo comma predispone la possibilità per il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, di adottare, secondo le procedure precedentemente descritte, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Art. 19 (Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese)

L'articolo in commento novella l'articolo 17 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 con il principale obiettivo di consolidare, anche attraverso l'attribuzione di nuovi compiti, la figura del Garante, istituita per tutelare gli interessi di questo comparto di imprese.

Con il primo comma, è disposto che il Garante:

a) monitora l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa», della Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», della Comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante «Pacchetto di aiuti per le PMI»;

b) attua un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglierà informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme. Tale metodologia sarà rivolta a singoli settori precipuamente individuati, in base alle ripercussioni che si possono riverberare sulle PMI con l'introduzione e l'implementazione di nuove leggi. Proprio in quanto analisi settoriale, tale metodo si discosta dalle classiche consultazioni, in quanto prevede il coinvolgimento non solo dei portatori di interesse, pubblici e privati, ma anche di esperti di settore. Sulla scorta dell'esempio portato avanti dalla Germania e promosso sia dalla Rete dei Rappresentanti delle PMI della Commissione europea che all'interno delle Linee Guida della Presidente Von der Leyen, in relazione ai compiti del Commissario-designato per l'Economia e la Produttività e per l'Implementazione e la Semplificazione, i “Reality Checks” si configurano come un approccio olistico e pragmatico volto ad individuare i principali ostacoli e i colli di bottiglia a cui vanno incontro le PMI in fase di recepimento normativo;

c) si prevede che al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti settoriali, le consultazioni che il garante svolge nell'ambito delle sue funzioni e i “Reality Checks” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgeranno con regolarità e ai partecipanti sarà riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità”.

RELAZIONE TECNICA

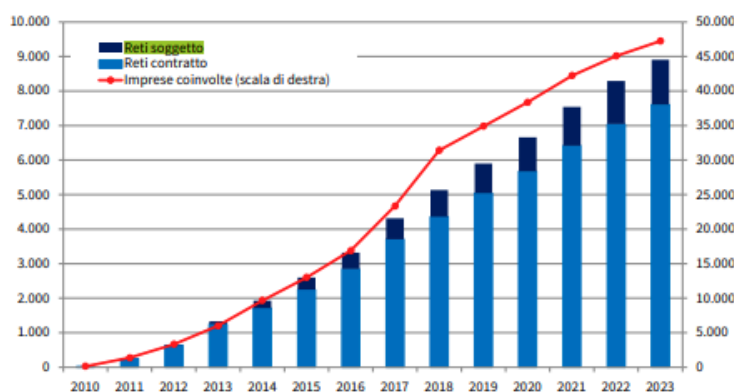
Art.1 (Incentivi fiscali per le reti di imprese)

La disposizione prevede una sospensione d'imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, determinandosi, per l'effetto, un beneficio in termini di minore imposizione fiscale, che trova realizzazione in un minor versamento delle imposte dovute, a saldo, per il medesimo anno di imposta. Detto beneficio è riconosciuto a condizione che la riserva accantonata non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete.

Secondo il quinto Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, ReteImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, sono censite circa 47 mila imprese che fanno rete, distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8% rispetto all'anno precedente), per quasi 9 mila contratti di rete (+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio.

Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35%), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24%) e partecipare a bandi e appalti (24%). I progetti di aggregazione hanno in prevalenza la forma del contratto di rete senza soggettività giuridica mentre solo una parte residuale adotta la forma del contratto di rete con soggettività giuridica (d'ora in poi reti-soggetto): si contano infatti 7.606 reti-contratto (85% del totale) a fronte di 1.303 reti-soggetto (15% del totale) a cui si riferisce l'incentivo.

Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto
(valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



La disposizione in esame punta dunque a stimolare nuove aggregazioni in rete attraverso la leva fiscale. Com'anzi accennato l'agevolazione consiste in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo all'esercizio in cui si formano gli utili. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.



La disposizione prevede, inoltre, che l'agevolazione venga fruita entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per il triennio 2027-2029 e rinvia ad un successivo decreto del Mimit, di concerto con il MEF, le modalità attuative tali da garantire il rispetto del suddetto limite, attraverso modalità di comunicazione preventiva dell'investimento e del correlativo beneficio.

Al fine di assicurare la corrispondenza tra l'imputazione temporale del predetto onere e la relativa copertura finanziaria - assicurata attraverso l'impiego dei fondi speciali di parte corrente di competenza del Mimit, che recano le occorrenti disponibilità di 15 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 - la disposizione è costruita al fine di assicurare che l'effetto negativo in termini di minore IIDD si realizzi con riferimento al versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno di imposta in cui si è realizzato l'utile destinato a riserva, escludendo, in tal modo, lo spostamento dell'onere derivante dalla disposizione in esercizi successivi.

L'obiettivo minimo che si punta a raggiungere in forza dello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 è quello di stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua (ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo).

Si riportano di seguito gli effetti finanziari della norma:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate sospensione di imposta	0	15	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15

Art. 2 (Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

La norma in commento prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», prive di impegni a favore di Accordi di programma alla medesima data, affluiscono, per l'importo di 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento della misura "mini Contratti di Sviluppo", al fine di sostenere programmi di investimento di PMI appartenenti alla filiera della moda, anche con riferimento ai programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Il Fondo per la crescita sostenibile sopra citato è gestito attraverso una contabilità speciale. Esso è incrementato in forza della norma, grazie al trasferimento di risorse che derivano da altra contabilità speciale del Mimit, ossia quella relativa agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Attualmente le risorse libere da impegni, nella contabilità speciale riferita alle aree di crisi industriali, risultano essere le seguenti:

FONTI NAZIONALI	Dotazione lorda	Dotazione al netto compensi Invitalia	Impegni concessioni da	Residuo non impegnato	Richieste domande in valutazione	SALDO



FCS	351.427.259,00	339.127.304,94	-157.781.637,16	181.345.667,78	-22.794.805,25	158.550.862,53
Fondo Unico	55.000.000,00	53.075.000,00	-8.328.980,49	44.746.019,51	-4.742.910,81	40.003.108,70
L.80/2005	58.700.000,00	56.645.500,00	-30.028.377,51	26.617.122,49	-5.382.505,24	21.234.617,25
TOTALE	465.127.259,00	448.847.804,94	-196.138.995,16	252.708.809,77	-32.920.221,30	219.788.588,48

Dunque, delle somme non impegnate, pari ad auro 219.788.588,48, verranno trasferite al FCS euro 100 milioni.

Art.3 (Riconoscimento di enti mutualistici di sistema)

La norma ha carattere ordinamentale in quanto effettua il semplice riconoscimento delle Centrali Consortili quali enti mutualistici, delineando un percorso organizzativo che comunque si svolge su base volontaria e nell'ambito dell'autonomia negoziale dei consorziati, inoltre, è specificato che i decreti legislativi di delega saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

I vantaggi indifferenziati, rivolti cioè all'intera collettività, connessi alla mutualità di sistema con cui agiscono la Centrale o Gruppo nazionale consortile per azioni e la rete sottostante di filiere di micro e piccole imprese tra loro consorziate e di centrali di settore, sono di varie tipologie.

Per quanto specificatamente rileva in ordine alla finanza pubblica, può osservarsi che la logica mutualistica che caratterizza le centrali consortile – e alla quale è correlato l'obbligo di contribuzione da parte dei consorziati - dovrebbe portare a un minor utilizzo di risorse pubbliche per finalità sociali, in primis per la CIG.

Dal punto di vista della sostenibilità delle attività correlata alla vigilanza da parte del Mimit, si può affermare che si tratta di attività omogenee a quelle già svolte dalla direzione generale vigilanza cooperative rispetto alle centrali cooperative (organismo che risponde alla stessa logica delle centrali consortile) e che quindi possono essere affrontate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 (Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

In via sperimentale nel limite massimo di 1000 soggetti l'ammissione al beneficio è condizionata al raggiungimento del limite di spesa previsto ai commi 5 e 6, dopo il quale (anche in via prospettica) INPS non prenderà in considerazione alcuna domanda.

La stima degli effetti finanziari derivanti dall'esonero contributivo e dalla contribuzione figurativa in favore del lavoratore part time (commi 5 e 6 della disposizione) è stata elaborata tenendo conto dei seguenti parametri e ipotesi:

- numero soggetti che aderiscono alla staffetta generazionale limite massimo: 1.000 soggetti con retribuzione media di 46.000 euro annue lorde (dato rilevato dagli osservatori INPS per gli ultrasessantenni a tempo pieno per tutto l'anno);
- non sono previsti incentivi a favore del neoassunto;
- percentuale di part-time 50%;
- i soggetti individuati aderiscono tutti entro febbraio 2027;
- i pensionamenti decorrono a partire dal mese di giugno 2027 (mediamente a ottobre 2027);

La disposizione in esame, sulla base delle ipotesi poste, comporta i seguenti effetti finanziari



+ effetti positivi per la finanza pubblica;
- effetti negativi per la finanza pubblica

Anno	Esonero contributivo quota lavoratore - comma 5 (limite di spesa)	Figurativa - comma 6 (limite di spesa)	Effetti misura (limite di spesa)
2026	-1,0	-3,7	-4,7
2027	-1,4	-5,0	-6,4

Per tener conto dell'effetto fiscale indotto sul comma 5 è stata utilizzata un'aliquota media del 30%

Anno	Effetto fiscale indotto comma 5
2026	0,3
2027	0,4

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 mediante, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, che presenta le necessarie disponibilità, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 5 (Delega al Governo sul riordino della disciplina dei Confidi)

La disposizione in esame prevede la delega per l'aggiornamento della legge organica di riforma dei confidi contenuta nell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo un'estensione dell'attività dei Confidi.

La disposizione, corredata di clausola d'invarianza finanziaria, ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza. In ogni caso si precisa, con riferimento al criterio di cui alla lettera f) "*favorire la riduzione dei costi di istruttoria*", che a tale previsione non si ascrivono



effetti finanziari, posto che trattasi di misure di semplificazione e comunque di carattere ordinamentale.

Art 6 (Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

La disposizione novella l'articolo 7 della legge 130/99 al fine di consentire la valorizzazione dei beni mobili presenti nel magazzino dell'impresa al fine di agevolare l'accesso al credito bancario. Segnatamente l'attuale articolo 7 della legge 130/99 disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate. La lettera a) della novella interviene estendendo l'ambito operativo della cartolarizzazione anche ai "crediti futuri", ossia ai crediti derivante dalla futura vendita dei beni prodotti dell'impresa. La lettera c) della novella, in correlazione con quanto contestualmente previsto dalla lettera a), sopra citata, prevede che il vincolo di destinazione possa essere impresso, oltre che ai crediti, anche ai beni "sottostanti" i crediti futuri. Si tratta di un mero vincolo di disponibilità che in nulla interferisce con la disciplina IVA, non registrandosi una cessione. Del resto che da questa fattispecie non derivino riflessi fiscali finanziari si ricava già dalla relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 1088 della legge 145/2018 che ha modificato l'articolo 7 della legge 130/99 prevedendo che *"il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni..."*.

Quanto, invece, alla lettera c), punto ii) della novella, si osserva che essa disciplina una vicenda parzialmente diversa. In questo caso, in luogo del vincolo di destinazione, l'impresa finanziata cede alla speciale società veicolo d'appoggio (dalla quale riceve il finanziamento) la proprietà dei beni di magazzino, e la segregazione a fini di garanzia opera presso la SVP (a garanzia dell'istituto bancario, finanziatore ultimo dell'operazione attraverso la SVP). Poiché si realizza una vera e propria cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile. Dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari.

**CAPO III
SEMPLIFICAZIONI**

Art. 7 (Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

La modifica al Codice delle assicurazioni private integrativa delle deroghe già contenute nell'articolo 122-bis, non incide in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. In particolare, si evidenzia che i veicoli, per i quali la deroga all'obbligo assicurativo è disposta, sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo (in quanto circolanti su aree circoscritte e non aperte al pubblico). La sottoposizione a obbligo è stata introdotta a livello nazionale a seguito della nuova definizione di "veicolo" dettata dal legislatore europeo, pur a fronte di previsioni del diritto unionale che ne consentivano l'esenzione. La disposizione modifica nuovamente la norma in oggetto.

Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)



La norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, INAIL già svolge attività omogenee in materia di modelli semplificati.

Art. 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

La norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di semplificazione di adempimenti che, a legislazione vigente, sarebbero gravati sul datore di lavoro, anche pubblico, con conseguente riduzione di oneri amministrativi.

Art. 10 (Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)

Con la disposizione in commento è dettata una definizione degli operatori economici del settore Horeca - Hotel, Restaurant, Catering. Si tratta di norma di individuazione e qualificazione di un settore che potrà quindi costituire oggetto di successive disposizioni speciali e settoriali. Come tale dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 (Consorzi industriali – facoltà di riacquisto delle aree cedute)

La disposizione si limita a ridurre il tempo per l'esercizio dell'opzione di riacquisto delle aree cedute da parte dei consorzi di sviluppo industriale. Trattandosi di rapporti fra privati, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. (12-17) (Tutela della leale concorrenza on line)

Le disposizioni, corredate della clausola di invarianza finanziaria, hanno carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sentite le Autorità indipendenti incaricate della concreta attuazione delle disposizioni, può in particolare affermarsi che i nuovi compiti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI START UP E PMI INNOVATIVE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL GARANTE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 18 (Delega al Governo sul riordino in materia di Start up e PMI innovative)

La disposizione delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo, recante un Testo unico meramente ricognitivo della disciplina in materia di Start up e PMI innovative. Si precisa inoltre che il decreto legislativo sarà corredato da **relazione tecnica** ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 196/2009.

Art. 19 (Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese)

L'articolo ha carattere ordinamentale in quanto si limita a integrare la vigente disposizione del Garante per le Pmi, prevedendo, in particolare, alcuni compiti e prerogative che possono essere esercitati dal Mimit a mezzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con specifico riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐



17/04/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di legge "Legge annuale sulle piccole e medie imprese" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbrilegno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2		Sospensione d'imposta degli utili di esercizio destinati, dalle imprese che aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete	E	T			-15,0			-15,0			-15,0
1	4		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C			-15,0			-15,0			-15,0
4	5		Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - esonero contributivo	E	CO					-1,0	-1,4		-1,0	-1,4
4	5		Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - esonero contributivo	S	C		1,0	1,4						
4	5		Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - effetti fiscali	E	T		0,3	0,4		0,3	0,4		0,3	0,4
4	6		Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - contributi sociali associati alle prestazioni di lavoro non effettuate	E	CO					-3,7	-5,0		-3,7	-5,0
4	6		Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - contribuzione figurativa proporzionale alle prestazioni di lavoro non effettuate	S	C		3,7	5,0						
4	9		Riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-6,3	-8,6			-4,4		-4,4	-6,0
Entrate						0,0	0,3	-14,6		0,0	-4,4		0,0	-21,0
Uscite						0,0	-1,8	-7,2		0,0	-4,4		0,0	-21,0
PADO						0,0	1,5	2,6		0,0	0,0		0,0	0,0



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente ATN: Ufficio Legislativo Ministero delle imprese e del made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'art. 18 della legge 180/2011, disposizione che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «*Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)*», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. n. 281 del 1997, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

Su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, rappresentando il 95,13% del totale, contro un 0,09% di grandi imprese. Trattasi di un peso ponderale relevantissimo, posto che esse hanno un ruolo fondamentale sul versante i) economico, come motore delle catene di approvvigionamento e distribuzione dei principali settori; ii) tecnologico, quale propulsore di innovazione, anche di carattere più informale, grazie alla capacità intrinseca di adattarsi ai cambiamenti più rapidamente rispetto alle grandi imprese e, infine, iii) sociale, come promotrici di inclusione e sviluppo direttamente sul territorio e di una maggiore parità di genere.

Esse movimentano oltre 1.000 miliardi di euro complessivi, generando circa il 40% del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.

La necessità d'intervento è evidenziata dalle sfide che le PMI e le microimprese affrontano oggi in Italia, tra cui:

- accesso al credito, considerato che molte piccole imprese trovano difficoltà ad ottenere finanziamenti agevolati e credito dalle banche;
- burocrazia e regolamentazione, giacché la complessità normativa e la burocrazia possono essere un ostacolo significativo per la crescita e l'innovazione;
- competitività, dal momento che competere con grandi multinazionali e aziende estere può essere difficile, soprattutto in termini di costi e scala operativa;
- tecnologia e digitalizzazione, in quanto l'adattamento alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione può essere costoso e richiedere competenze specifiche;
- mercato del lavoro, trovare e trattenere personale qualificato può essere una sfida, soprattutto in settori tecnologici e specializzati.

In questo contesto il ddl in esame interviene dettando disposizioni racchiuse in cinque capi che riguardano:

1. l'aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di incentivi fiscali mirati alla promozione della costituzione della rete soggetto e al sostegno di settori strategici come quello della moda, la delega al Governo per l'istituzione delle centrali consortili;
2. misure per favorire la semplificazione per l'accesso al credito, soprattutto con la delega al Governo per il rilancio dei Confidi e lo sviluppo dello strumento del destocking di magazzino;
3. misure volte a talune semplificazioni amministrative come l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e

aeroportuali, modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG, anche nel settore della Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile e la definizione degli operatori del settore Horeca;
4. la lotta alle false recensioni online;
5. la delega del governo per il riordino della disciplina e la contestuale realizzazione del testo unico in favore delle Start up e Pmi innovative.

Il ddl è dunque coerente con gli obiettivi del programma di Governo, in quanto, uno dei suoi obiettivi principali è il rafforzamento della competitività economica e la sostenibilità delle PMI, ed è in continuità con gli interventi normativi effettuati, di cui, da ultimo, gli interventi previsti nella legge annuale sulla concorrenza 2023, in attuazione agli obiettivi previsti dalle Milestone del PNRR.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- **Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209** recante “Codice delle Assicurazioni Private” e, in particolare, l’articolo 122-bis che prevede deroghe all’obbligo assicurativo per determinate fattispecie, come i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione o destinati alla rottamazione.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600** recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*” e, in particolare, il titolo V relativo al sistema sanzionatorio.
- **Codice civile art. 2615-ter** che riguarda la definizione di Centrale consortile.
- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021** che reca “*Ripartizione risorse interventi aree di crisi industriali di cui alla legge 181/89*”.
- **Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220** che reca “*Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”*”
- **Legge 8 agosto 1995, n. 335** recante “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 26, riguardante la gestione separata INPS.
- **Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201** convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” in particolare, l’articolo 24 che concerne talune disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
- **Decreto-legge 30 aprile 1999, n. 130** recante disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti, in particolare l’articolo 7, comma 2-octies, modificato per consentire la segregazione patrimoniale dei beni di magazzino al fine di favorire operazioni di destocking per le PMI.
- **Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5**, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante “*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*” e, in particolare l’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, relativi ai distretti produttivi e alle reti d’impresa.
- **Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di Confidi e garanzie collettive, con particolare riferimento all’articolo 13, che disciplina il funzionamento e le attività dei Confidi.
- **Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), riguardante il “*Fondo Sociale per Occupazione e Formazione*”
- **Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico Bancario”** art. 106 recante l’albo degli intermediari finanziari tra cui la regolamentazione relativa ai Confidi.

- **Legge 22 giugno 2012, n. 83**, recante misure urgenti per la crescita del Paese, con specifico riferimento all'articolo 27, comma 8-bis, relativo alla definizione delle aree di crisi industriale non complessa.
- **Legge 23 dicembre 1998, n. 448** recante “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*” e, in particolare, l'articolo 63 che riguarda provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.
- **Decreto-legge 78/2010, articolo 42, comma 2-quater**, che introduce agevolazioni fiscali per i contratti di rete, successivamente riformulate nel DDL PMI in esame.
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi informativi del datore di lavoro per i dipendenti in regime di lavoro agile.
- **Decreto-legge 5 febbraio 2023, n. 5**, che aggiorna le misure per il riconoscimento delle startup innovative, con delega al Governo per la creazione di un Testo Unico per startup e PMI innovative.
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e, in particolare, l'articolo 3 riguardante l'ambito di applicazione del decreto, l'articolo 30 “*Modelli di organizzazione e di gestione*” e dell'articolo 37 “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*” e l'articolo 55 che riguarda le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
- **Decisione della Commissione Europea C (2010) 8939 final del 26 gennaio 2011**, che chiarisce che alcune agevolazioni fiscali, come quelle sui contratti di rete, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- **Direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021**, che modifica la direttiva 2009/103/CE in materia di obblighi assicurativi e che consente agli Stati membri di introdurre ulteriori deroghe.
- **Legge 11 novembre 2011, n. 180**, articolo 18, che prevede la presentazione annuale di un disegno di legge per la tutela e lo sviluppo delle PMI in attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 definitivo (*Small Business Act* per l'Europa).
- **Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 definitivo**, che stabilisce lo *Small Business Act* per l'Europa, richiamato come base normativa per molte delle misure proposte.
- **Comunicazione della Commissione Europea COM (2023) 535 definitivo**, che introduce un pacchetto di aiuti specifico per le PMI, favorendo innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.
- **Legge 7 agosto 2012, n. 134**, articolo 27, che disciplina il Fondo per la Crescita Sostenibile, utilizzato per il finanziamento di interventi per le PMI, tra cui i contratti di sviluppo.
- **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, articolo 58, comma 2, lettera c), che definisce la categoria delle macchine operatrici per cui sono previste deroghe all'obbligo assicurativo.
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** recante “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” e, in particolare, gli articoli 22 e 23 che prevedono specifiche disposizioni in materia di recensioni *online*, nonché l'articolo 27 che designa l'AGCM quale autorità competente per la tutela contro le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli.
- **Decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26** recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori*”. Il provvedimento ha recepito la c.d. Direttiva Omnibus (direttiva UE 2019/2161) che rafforza la tutela dei consumatori contro le recensioni false, imponendo ai professionisti l'obbligo di garantire l'autenticità delle recensioni pubblicate.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

- Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole "*cartolarizzazione dei crediti*" sono aggiunte le seguenti: "*, anche futuri,*";
- b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) dopo le parole "*beni mobili*" è aggiunta la seguente: "*anche*"
- c) all'articolo 7, comma 2-octies:

i. le parole da "*può destinare i crediti stessi*" sino a "*nonché*", sono sostituite dalle seguenti "*può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero*";

ii. è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo "*La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.*";

d) all'articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente "*Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati*".

- All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.*".

- Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:

"5 ter In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) all'articolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro”*;

c) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *“5 bis. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”*.

2. All'articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole *“corso di formazione o di riqualificazione”* sono aggiunte le seguenti: *“, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,”*.

- Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7 bis) Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole *“per la violazione”*, sono aggiunte le seguenti: *“dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis e”*.

- All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al primo comma le parole: *«cinque anni»* sono sostituite dalle seguenti: *«tre anni»*;

b) al secondo comma le parole: *«tre anni»* sono sostituite dalle seguenti: *«18 mesi»*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive all'entrata in vigore della presente legge

- All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n.180 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa», della Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», della Comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante «Pacchetto di aiuti per le PMI»”;

2) al primo comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme”;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis) Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e dei principali rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione tecnologica e del venture capital italiano, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l’avalimento di esperti settoriali, le consultazioni, i “Reality Checks” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità”.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali. Il ddl rispetta i principi di uguaglianza e sussidiarietà sanciti dagli articoli 3 e 118 della Costituzione. Favorisce lo sviluppo economico delle PMI. Inoltre, sono previste misure che sono coerenti con gli obiettivi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, nonché con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di concorrenza.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L’intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e Regioni ed enti locali, dall’altra.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento in esame non viola i principi di cui all’art. 118, primo comma, della Costituzione, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa, ad esempio, introduce strumenti di semplificazione, come i modelli semplificati di salute e sicurezza (Art. 8) e le deroghe all’assicurazione obbligatoria per veicoli aziendali specifici (Art. 7).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga, in quanto, trattasi del primo DDL sulle PMI.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento normativo in esame risulta coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del ddl.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il ddl non si pone in contrasto con la normativa comunitaria e anzi dà attuazione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)».

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni normative sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima o analoga materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono introdotte definizioni per:

- *Enti mutualistici di sistema* (Art. 3).
- Operatori del settore Horeca (Art. 10).
- *Reality Checks* per la consultazione normativa (Art. 19).

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo effettuato non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

È stato verificato che le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'art.1, comma 3, prevede la realizzazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché le modalità di prenotazione dell'agevolazione da parte dell'aspirante beneficiario, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

Il decreto attuativo si rende necessario poiché occorre che la definizione delle procedure per la presentazione delle domande, i requisiti tecnici e documentali, e i criteri di valutazione abbiano un livello di dettaglio che non può essere adeguatamente affrontato nella normativa primaria senza appesantirne il testo. Dunque, questi aspetti saranno regolati mediante il suddetto decreto, per assicurare un adattamento rapido alle esigenze del mercato e dei beneficiari. Trattandosi di elementi di dettaglio di carattere prettamente tecnici.

L'art.2, comma 2, prevede la realizzazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con cui sono definite, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità, che valorizzino tra l'altro i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1.

Come per il precedente articolo, il decreto attuativo è necessario e finalizzato alla definizione di procedure per la presentazione di programmi, dei requisiti tecnici e documentali e all'individuazione dei criteri per la loro valutazione, che contengano un livello di dettaglio di carattere prettamente tecnico procedimentale che non può essere adeguatamente affrontato nella normativa primaria senza appesantirne il testo.

L'articolo 15, comma 1, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto Coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del Regolamento (Ue) n. 2022/2065, disciplini con regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni *online*.

Attesa la natura tecnica e operativa di alcuni aspetti della disciplina, occorre il ricorso ad atti normativi secondari per garantire la necessaria flessibilità e rapidità di intervento evitando di appesantire la normativa primaria con specifiche di natura applicativa soggette a frequenti aggiornamenti.

Per quanto riguarda i termini previsti per l'adozione dei decreti in commento, sono congrui rispetto a quelli previsti in analoghe misure.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati i dati statistici in possesso del Ministero del turismo, del centro studi del Ministero delle imprese e del Made in Italy e i dati pervenuti dai vari stakeholders quali le maggiori Confederazioni di settore.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministero delle Imprese e del made in Italy

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo Ministero delle imprese e del made in Italy

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

La presente relazione descrive l'analisi d'impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese. L'analisi è svolta in coerenza con il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Il disegno di legge (ddl) sulle micro, piccole e medie imprese (PMI) nasce dall'esigenza di rispondere alle criticità strutturali che ad oggi ostacolano il pieno sviluppo di questo comparto economico fondamentale per l'Italia. Le PMI rappresentano il 95% del tessuto imprenditoriale nazionale, generando circa il 40% del valore aggiunto e dando lavoro a un terzo degli occupati.

Le PMI, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limita l'innovazione e la crescita. Gli shock economici degli ultimi anni hanno evidenziato ulteriormente queste criticità, rendendo urgente un intervento normativo strutturale. Nello specifico, il comparto è gravato da difficoltà legate all'accesso al credito, all'elevata burocrazia, alla competizione internazionale e all'adozione di nuove tecnologie, nonché dalle conseguenze derivanti dalle recenti crisi globali: pandemia, crisi energetica e inflazione.

Su questa scia, il ddl si pone in continuità con l'art. 18 della legge 180/2011 e in coerenza con il "Small Business Act" europeo, introducendo misure mirate a sostenere la competitività, la crescita e la sostenibilità delle PMI italiane.

Dunque, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle PMI, motore dell'economia italiana, il ddl mira a: favorire la crescita dimensionale delle imprese attraverso incentivi fiscali e la promozione di contratti di rete per superare la frammentazione del tessuto produttivo italiano, incentivando la cooperazione e il consolidamento; migliorare l'accesso delle PMI al credito, intervenendo sia sulla riforma dei Confidi sia introducendo strumenti innovativi come il destocking per agevolare la liquidità delle imprese; semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi con misure volte a ridurre gli obblighi normativi e assicurativi, promuovendo al contempo la digitalizzazione e la sostenibilità; regolamentare fenomeni emergenti, come le false recensioni online, che compromettono la competitività e la fiducia nel mercato digitale, per assicurare la trasparenza e la concorrenza leale; riordinare la normativa sulle startup e PMI innovative, attraverso la creazione di un testo unico che favorisca lo sviluppo tecnologico e l'attrazione di investimenti.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il ddl adotta un approccio strutturato e articolato, frutto di un ampio processo di consultazione: sono state coinvolte le principali associazioni di categoria delle PMI e delle startup, insieme a enti mutualistici e consortili. Il confronto con esperti del settore e il dialogo con altre realtà europee hanno contribuito a individuare best practice, garantendo che il ddl fosse in linea con le esigenze reali delle imprese e con gli standard comunitari.

Nel dettaglio, il testo è suddiviso in cinque capi come segue:

1. **Aggregazione e crescita dimensionale:** Previsione di incentivi fiscali per contratti di rete, sostegno a settori strategici come il Made in Italy e introduzione di centrali consortili per rafforzare la cooperazione tra imprese.
2. **Accesso al credito:** Riforma dei Confidi per ampliare le attività esercitabili e promuovere strumenti di finanziamento innovativi come il destocking.
3. **Semplificazioni amministrative:** Misure per ridurre gli obblighi assicurativi, semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e regolamentare il settore HORECA.

4. **Lotta alle false recensioni:** Norme per garantire l'autenticità delle recensioni online, vietando pratiche ingannevoli e introducendo codici di condotta per le piattaforme digitali.
5. **Testo unico per startup e PMI innovative:** Riordino e semplificazione della normativa esistente, con l'obiettivo di favorire l'ecosistema innovativo.
6. **Aggregazione e crescita dimensionale:** Previsione di incentivi fiscali per contratti di rete, sostegno a settori strategici come il Made in Italy e introduzione di centrali consortili per rafforzare la cooperazione tra imprese.
7. **Accesso al credito:** Riforma dei Confidi per ampliare le attività esercitabili e promuovere strumenti di finanziamento innovativi come il destocking.
8. **Semplificazioni amministrative:** Misure per ridurre gli obblighi assicurativi, semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e regolamentare il settore HORECA.
9. **Lotta alle false recensioni:** Norme per garantire l'autenticità delle recensioni online, vietando pratiche ingannevoli e introducendo codici di condotta per le piattaforme digitali.
10. **Testo unico per startup e PMI innovative:** Riordino e semplificazione della normativa esistente, con l'obiettivo di favorire l'ecosistema innovativo.

Così impostando l'obiettivo di rafforzamento delle PMI ci si aspetta che il comparto produca significativi effetti produttivi: dal punto di vista economico, si prevede un incremento della competitività delle PMI, grazie a una maggiore cooperazione, un miglior accesso al credito e una riduzione dei costi operativi; in ambito sociale, le misure promuoveranno l'inclusione, la parità di genere e lo sviluppo territoriale, creando nuove opportunità lavorative; a livello ambientale, l'attenzione alla sostenibilità – in particolare nel settore moda – favorirà la transizione verso un'economia circolare. Infine, le norme sulla trasparenza digitale miglioreranno la fiducia dei consumatori, garantendo al contempo una concorrenza più leale tra gli operatori economici.

Il ddl rappresenta, dunque, un intervento complesso e ambizioso che affronta le principali criticità delle PMI italiane, offrendo soluzioni concrete per favorire la crescita, l'innovazione e la sostenibilità.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge (ddl) dedicato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) si colloca in un contesto socioeconomico caratterizzato da profonde trasformazioni e sfide significative, che rendono imprescindibile un intervento normativo strutturato. Le PMI rappresentano il fulcro del tessuto produttivo italiano, con oltre **4,4 milioni di imprese attive** che costituiscono il 95,13% del totale, ma devono affrontare un insieme di criticità normative, amministrative, economiche, sociali e ambientali che ne limitano il potenziale di sviluppo.

Nel corso dell'ultimo triennio, le PMI italiane sono state esposte a tre shock internazionali di portata straordinaria, quali l'emergenza pandemica, l'inizio del conflitto russo-ucraino con la conseguente crisi energetica, e il ritorno dell'inflazione sostenuta.

A questo contesto deve essere aggiunto il complesso quadro normativo italiano, che grava in modo sproporzionato sulle PMI rispetto alle grandi imprese, con oneri burocratici elevati, che ostacolano l'accesso a incentivi e agevolazioni, regolamentazioni disomogenee che penalizzano settori specifici (es. HORECA e moda), mancanza di coordinamento normativo nel settore delle startup e PMI innovative, che richiede una semplificazione attraverso un testo unico.

Guardando ai soggetti a cui si rivolge il ddl sulle PMI, al fine di meglio chiarire i vari ambiti della regolazione della materia, si riportano di seguito le criticità del contesto attuale suddivisi per macrosettori.

a) Aggregazione delle imprese minori:

La ridotta dimensione delle aziende italiane è un fattore di debolezza nell'ambito di una competitività accresciuta dalla progressiva globalizzazione e dall'uso di tecnologie che facilitano il consumatore nell'accesso a beni e servizi prodotti e realizzati da imprese che hanno maggiore capacità di imporsi sul mercato in forza della loro rilevante dimensione.

In Italia il numero medio di addetti per impresa è 3,9, contro media europea del 5,1 e tedesca di 12,1 (fonte Confindustria-ANIE).

La dimensione delle imprese italiane rimane ancora mediamente ed eccessivamente piccola, soprattutto al Sud e in relazione ai principali competitor internazionali. Tale struttura dimensionale può rappresentare una sorta di indice, o sintesi, di una serie di difficoltà che impattano sulla competitività delle imprese. A fronte di queste difficoltà, aumentano anche le sfide per il futuro. La duplice transizione, ormai ineludibile, richiede ingenti investimenti a tutti i livelli della filiera, così come competenze adeguate agli obiettivi. Tanto il mercato quanto regole sempre più stringenti impongono anche alle piccole imprese un cambio nei propri processi, che a loro volta richiede più managerializzazione, più formazione e più investimenti.

In tale contesto, attualmente, le reti d'impresa rappresentano il principale sistema per affrontare le sfide future. Oltre 47 mila imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno stipulato, nel 2023, quasi 9 mila contratti di rete (+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio. È quanto emerge dal V Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, presentato il 20 marzo 2023. Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35%), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24%) e partecipare a bandi e appalti (24%). Uno dei principali vantaggi competitivi del contratto di rete è la possibilità, per le aziende aderenti, di beneficiare dei vantaggi della grande impresa pur non perdendo l'identità, l'autonomia e la flessibilità tipica delle PMI. Il Rapporto 2023, analizza l'universo dei contratti di rete in Italia attraverso i dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, e i dati della survey condotta dall'Osservatorio su un campione rappresentativo di reti attive. La natura mista della rete e il numero di imprese coinvolte favoriscono una ripresa più rapida dopo una crisi aziendale: nel 66,1% dei casi avviene entro un anno.

Al fine di intervenire in materia si è, quindi, previsto, come verrà analizzato nel prosieguo, un intervento che abbia quali destinatari diretti le imprese di minori dimensioni e come destinatari indiretti, che beneficeranno della crescita delle aggregazioni d'impresa, l'indotto che si creerà da tale crescita in termini di occupazione e sinergie con le imprese più grandi.

b) Trasferimento generazionale delle competenze

Una delle maggiori criticità riscontrate dalle pmi, e, in particolare, dalle imprese artigiane di piccole dimensioni, riguarda il passaggio generazionale delle competenze tra dipendenti che rappresenta un processo di passaggio fondamentale tra generazioni che garantiscono la continuità aziendale, la preservazione delle competenze acquisite nel tempo, adattandole alle nuove esigenze del mercato.

In un contesto imprenditoriale sempre più complesso e competitivo, la gestione efficace del passaggio tra imprenditori di diverse generazioni diventa cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese familiari.

Il settore artigiano lamenta scarsa attrattiva verso i giovani e difficoltà di ricambio generazionale. Sempre più imprenditori del comparto, al momento del ritiro, sono costretti a cessare la propria attività per mancanza di successori, all'interno e all'esterno della linea familiare. Questo fenomeno ha importanti ricadute sul sistema economico e sulla società nel suo insieme, sia in termini di perdita di opportunità occupazionali, sia di salvaguardia di quel patrimonio di competenze ed esperienza necessario a mantenere elevati gli standard qualitativi dell'artigianato italiano.

Secondo i dati di Confartigianato, i lavoratori, soprattutto quelli qualificati, sono sempre più difficili da trovare. Nel 2023 le imprese italiane non sono riuscite a reperire il 45,1% della manodopera necessaria, pari a 2.484.690 posti rimasti scoperti, con un aumento del 4,6% rispetto al 40,5% del 2022. Le cose vanno peggio per le piccole imprese che nel 2023 hanno avuto difficoltà ad assumere il 48,1% del personale, e per gli artigiani la quota di lavoratori introvabili sale al 55,2%.

A questi dati si aggiunge il dato della disoccupazione giovanile che, secondo dati ISTAT di novembre 2024, è pari al 19,2%, nonostante esistano misure di incentivazione all'assunzione di giovani e al ricambio generazionale, dunque, la maggiore difficoltà è quella di calibrare una misura sui bisogni reali della PMI. In termini assoluti il numero di giovani sotto i 35 anni in cerca di occupazione in Italia è di circa 718 mila unità.

I beneficiari diretti dell'intervento saranno, dunque, i giovani in cerca di occupazione e, al contempo, i dipendenti che sono nella fase finale del loro percorso lavorativo; indirettamente, da tale passaggio generazionale, si avranno effetti anche verso la platea delle PMI, in quanto potranno contare su di un ricambio di personale che darà continuità alla propria attività.

Uno dei settori di maggiore rilievo, su cui agisce in particolare il ddl, nell'ambito delle imprese artigiane, è il **settore moda** che conta di un giro d'affari di circa 100 miliardi di euro con oltre 53.000 aziende attive nel settore, le cui piccole e medie imprese (PMI) costituiscono quasi il 20% del totale, generando il 50% del fatturato e impiegando 244.000 addetti.

Storicamente, il sistema moda è stato trainato da due segmenti principali: l'alta gamma e la media-bassa gamma. Tuttavia, entrambi i segmenti sono stati penalizzati dalle sfide internazionali, tra cui la riduzione della domanda in mercati cruciali come quello russo. Questo contesto in evoluzione ha spinto le aziende a ripensare strategie per mantenere la competitività. In un contesto globale sempre più sfidante, le aziende del sistema moda devono affrontare la transizione verso una maggiore sostenibilità e digitalizzazione per rafforzare la loro competitività. Solo il 60% delle imprese del settore ha iniziato a investire in progetti di sostenibilità, focalizzati principalmente sull'efficienza energetica, riduzione delle emissioni ed economia circolare. I consumatori, sempre più attenti all'impatto ambientale, richiedono prodotti più durevoli e riciclabili, una tendenza confermata dalla strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, che introduce requisiti di sostenibilità e responsabilità estesa del produttore. L'innovazione digitale rappresenta un altro elemento chiave per la crescita del settore. Tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la blockchain consentono di ottimizzare i processi produttivi, riducendo sprechi e costi, oltre a migliorare l'esperienza di acquisto per il cliente. Attualmente, il 37% delle piccole imprese del settore investe in digitalizzazione, un dato che raddoppia per le aziende medio-grandi.

La previsione di misure incentivanti per tale ambito inciderà direttamente sulle Imprese del settore e indirettamente sull'aumento dell'occupazione e sul relativo indotto.

c) Difficoltà di accesso al credito e di strumenti finanziari alternativi

Sotto il profilo finanziario, come emerge dalle indagini della Banca d'Italia, il rialzo dei tassi di interesse sta oggi determinando una riduzione della domanda di prestiti da parte delle imprese e

condizioni di accesso al credito decisamente più restrittive. Questo crea una serie di tensioni finanziarie sulle imprese che hanno contratto finanziamenti a tasso variabile e che si sono indebitate per far fronte alla crisi degli ultimi tre anni. La variazione annua dei prestiti bancari alle imprese italiane, sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia a novembre 2024, si è stabilizzata nel corso di quest'anno (-3,5% in agosto 2024). A livello settoriale, i prestiti stanno calando di più nelle costruzioni (-8,8% in agosto in termini annui, dati grezzi) e nel manifatturiero (-6,1%), meno nei servizi (-2,8%) e nell'agricoltura (-1,9%). Le costruzioni e la manifattura sono anche i settori con la maggiore "intensità creditizia" in rapporto al valore aggiunto, cioè quelli che dipendono di più dal finanziamento bancario, mentre nei servizi il credito conta proporzionalmente meno. L'indagine Banca d'Italia (BLS) segnala che la domanda di credito delle imprese continua a diminuire nel 1° e 2° trimestre 2024, anche se a ritmi più contenuti rispetto al 2023. Anche nel 2024 diminuisce di più la domanda per il lungo termine, rispetto a quella per il breve termine.

L'indagine segnala anche che le richieste di credito per finanziare le scorte e il capitale circolante, cioè domanda di liquidità, sono stabili nella prima metà del 2024, mentre le richieste per finanziare gli investimenti fissi continuano a calare. Le esigenze di credito a breve termine delle imprese sono alimentate dal nuovo graduale aumento del prezzo del gas, che crea un maggiore fabbisogno di liquidità per i pagamenti delle bollette energetiche (gas ed elettricità).

I beneficiari diretti degli interventi che saranno descritti successivamente, saranno la totalità delle pmi che potranno contare su nuove forme di accesso al credito, con ricadute sull'aumento degli investimenti degli stessi.

d) Oneri burocratici:

1. in materia di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria carrelli elevatori.

I maggiori stakeholder del settore hanno manifestato l'esigenza di ricevere chiarimenti in ordine ad alcuni dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli. al fine di ampliare i casi di deroga all'obbligo assicurativo poiché ad oggi, sono soggetti a tale obbligo anche i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono già coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

I potenziali beneficiari degli interventi in materia sono tutte le società che operano nei settori sopra richiamati.

2. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Pmi, soprattutto riguardo il settore delle microimprese che in Italia rappresentano il 96,4% del totale delle imprese (dati MIMIT), hanno difficoltà a sostenere i costi di formazione del personale, compresi i costi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza.

Un intervento di semplificazione in tale materia incide direttamente su tutte le attività economiche, in quanto, soggette al rispetto della normativa sulla sicurezza, con effetti maggiormente incidenti sulle microimprese, cui i costi sono maggiormente incidenti sull'andamento dell'attività.

e) HORECA

Si tratta delle imprese che operano lungo la catena interconnessa di produzione, distribuzione e vendita di beni; erogazione di servizi nell'ambito della ristorazione e dell'accoglienza; acquisto di prodotti alimentari e bevande (Hotel, Restaurant, Catering). Tali imprese costituiscono un'importante catena che permette alla filiera di raggiungere capillarmente i pubblici servizi di tutto il territorio nazionale, veicolando i prodotti ai consumatori e ai turisti. In Italia nel 2023 il numero di distributori nell'ambito del food & beverage è pari a circa 3.400 unità, con il Sud e le isole che contribuiscono per il 38%, seguiti da Nord – Ovest con il 24%, Nord – Est con il 20% e Centro con il 18%. Relativamente al fatturato, il valore di mercato dei distributori Horeca in termini di sell-in, ovvero le vendite all'ingrosso, nel 2023 è stato pari a 17 miliardi di euro. Sotto il profilo occupazionale, sono impiegati nella distribuzione intermedia circa 60.000 unità, che consentono, direttamente e indirettamente, l'operatività di un indotto di circa 1,2 milioni di addetti.

Nonostante l'importanza strategica del settore, ad oggi, non esiste una definizione e regolamentazione in grado di incidere direttamente su tali attività. Una regolamentazione in materia ha, dunque, impatto diretto sul numero di imprese sopra richiamate e, indirettamente, sul relativo numero di occupati.

f) Lotta alle false recensioni

La pubblicazione sempre più assidua di recensioni false, in un mercato in cui le recensioni sono divenute fattore chiave nel processo di decisione di acquisto di prodotto e servizi, ha richiesto di normare il fenomeno con la finalità di garantire la circolazione di giudizi autentici e certificati che siano lo specchio di un'esperienza realmente vissuta da un soggetto identificato.

Tale fenomeno rappresenta una sfida significativa per le imprese, per i consumatori e per la competitività del mercato. In un'era in cui internet e la digitalizzazione hanno trasformato il modo di fruire di servizi e acquistare beni, le recensioni online sono divenute uno strumento essenziale per i consumatori nelle scelte di acquisto. Esse, infatti, assumono un ruolo sempre più significativo per l'incremento dei profitti delle imprese, ormai basati sul livello reputazionale di cui esse godono. Tuttavia, la facilità con cui è possibile manipolare tali recensioni ha generato un contesto in cui la disinformazione può alterare la concorrenza e il processo decisionale dei consumatori, minando la fiducia e l'integrità delle piattaforme digitali.

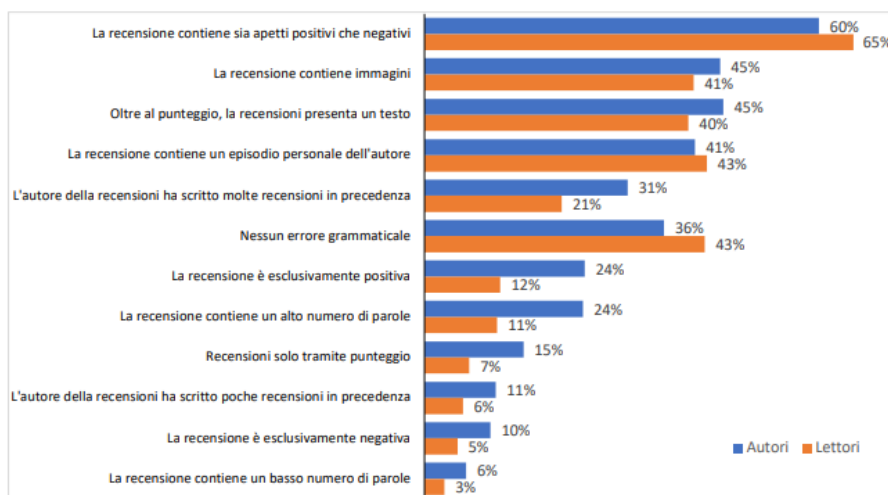
Secondo un recente studio del Centro Studi del Ministero delle imprese e del made in Italy, di ottobre 2024 recante "Fake reviews, l'impatto sul settore turismo", l'importanza delle recensioni nel settore turistico è ormai acclarata: esse influenzano infatti l'82% delle prenotazioni di alloggi e il 70% delle scelte nei ristoranti. In tal senso, infatti, le piattaforme più rilevanti, come TripAdvisor, Booking, Airbnb, Expedia e Yelp, hanno implementato misure per arginare il fenomeno, tra cui l'adozione di sistemi di controllo algoritmico e la partecipazione a coalizioni come la Coalition for Trusted Reviews.

Nel Review Transparency Report, condotto nel 2023, Tripadvisor dichiara che nel 2022 le recensioni sul proprio portale riconosciute come false sono state 1,3 milioni (in crescita rispetto alle 943.000 scovate nel 2020) con un'incidenza del 4,3% sul totale.

Un ulteriore studio di TrustYou, società di consulenza nel settore alberghiero, ha analizzato il comportamento di 800 utenti statunitensi di piattaforme online di recensioni, suddivisi tra autori e lettori di recensioni. Sebbene i risultati si riferiscano a un contesto extraeuropeo, emergono spunti di interesse generale. I ricercatori si sono interrogati sui criteri che conferiscono affidabilità alle recensioni in termini di credibilità e genuinità delle informazioni.

Per il 60% degli autori e il 65% dei lettori, le recensioni che includono sia aspetti positivi che negativi sono considerate le più affidabili. La presenza di immagini migliora l'affidabilità per il 45% degli autori e il 41% dei lettori. Inoltre, recensioni che combinano un punteggio numerico con un testo descrittivo o che narrano esperienze personali risultano altamente affidabili. Al contrario, recensioni brevi o esclusivamente negative sono percepite come significativamente meno affidabili.

Grafico 6. I principali fattori dell'affidabilità delle recensioni online, in percentuale sul totale degli intervistati.



Fonte: *The Impact of Reviews on Booking Behavior and Reputation*, TrustYou, 2023

Tuttavia, nonostante gli sforzi degli operatori di ridurre il fenomeno delle recensioni false, sempre secondo lo studio sopra citato del Centro Studi del MIMIT, le recensioni false rimangono un problema persistente: l'82% degli utenti sostiene di averne avuto esperienza diretta almeno una volta.

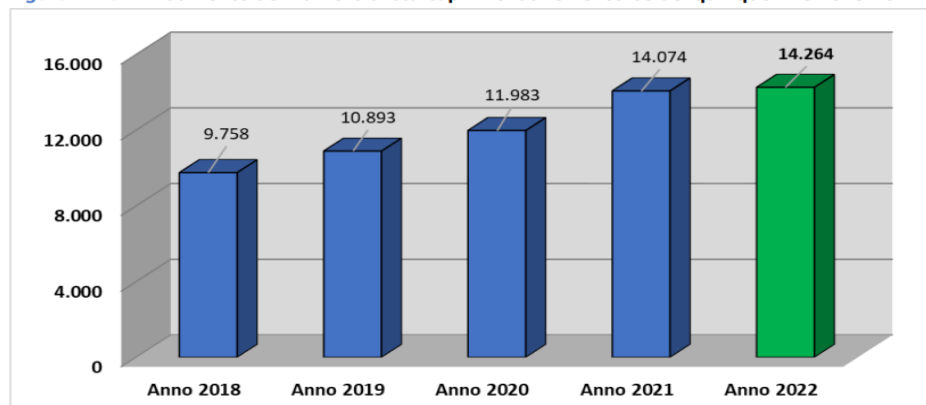
Nel 2022, Amazon fu tra i primi marketplace a segnalare casi di broker di recensioni false, ossia di intermediari che si servono di un certo numero di persone disposte a effettuare acquisti e pubblicare giudizi con punteggio massimo in cambio del rimborso completo della spesa sostenuta. Proprio lo scorso marzo, il Tribunale civile di Milano ha ordinato la chiusura di un sito che operava in maniera fraudolenta. Indubbiamente, le recensioni false minano la reputazione complessiva del mercato online e compromettono la trasparenza, la correttezza e la fiducia necessarie per garantire la serietà dell'ecosistema digitale, quale fonte di reddito per molti operatori economici. Si è avvertita, pertanto, l'esigenza di normare il fenomeno, al fine di garantire la pubblicazione di giudizi autentici e certificati che siano lo specchio di un'esperienza realmente vissuta da un soggetto identificato e non semplicemente l'opinione espressa per capriccio o per dolo decretando arbitrariamente le sorti di un locale. In un contesto normativo ancora in evoluzione, le istituzioni comunitarie e nazionali stanno lavorando per rafforzare la regolamentazione del settore. Parallelamente, lo studio delle recensioni false e delle loro conseguenze economiche ha portato alla luce la necessità di dati più affidabili e di una maggiore cooperazione tra imprenditori, piattaforme ed istituzioni.

Il numero potenziale di beneficiari di un intervento normativo di regolamentazione del settore si attesta su oltre 88.000 aziende italiane, ossia, le imprese che hanno attivato un proprio canale di vendita digitale, aumentando così la loro capacità competitiva sul piano internazionale. (fonte: osservatorio del Politecnico di Milano dati 2024), e, inoltre, tutti i consumatori che si affidano alle recensioni online per la scelta del prodotto.

g) Ecosistema delle Start up e delle PMI innovative:

L'ecosistema delle Start up rappresenta un motore fondamentale per l'innovazione, la crescita economica e la competitività del paese. L'aggiornamento della legislazione vigente non è solo un passo necessario, ma un imperativo strategico per promuovere l'imprenditorialità, attrarre investimenti e generare occupazione qualificata. Nel dicembre del 2012, grazie al decreto-legge 179/2012, fu varato, il cosiddetto "Start up Act" italiano, ovvero, quel sistema di norme e agevolazioni volte a creare un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo di un tessuto produttivo digitale ed innovativo nel nostro Paese; secondo i dati presenti presso il Ministero delle imprese e del made in Italy in 10 anni, il numero delle Start up innovative è passato dalle 1.467 unità registrate nel 2013 alle 14.708 alla data del 1° ottobre 2022, crescendo mediamente del 29% all'anno. Per quanto riguarda l'occupazione, nel corso del 2022 il numero di lavoratori occupati nelle Start up innovative ha superato le 23.800 unità, dato in aumento del 10,8% rispetto al 2021. È interessante notare anche l'incremento generalizzato, intervenuto nello stesso periodo, del numero di Start up per classe di addetti, particolarmente significativo nella categoria con 50 o più dipendenti (+84,6%). Con riferimento al valore della produzione, le Start up innovative hanno realizzato complessivamente un valore della produzione pari a circa 2,06 miliardi di euro (bilanci 2021). Rispetto alla precedente misurazione, il valore medio della produzione è notevolmente aumentato, passando da circa 152.142 euro a 254.472 euro per ciascuna impresa; questa importante e positiva performance, dimostra il successo dell'iniziativa, che, tuttavia, necessita di un aggiornamento che sia in grado di continuare a sostenere lo sviluppo del settore e riesca ad intercettare i nuovi bisogni che vengono dalle imprese emergenti in settori strategici come quello dell'intelligenza artificiale, della cybersecurity e dell'aereo-spazio.

Figura 1.1.a: Andamento del numero di startup innovative nel corso del quinquennio 2018-2022



Dai dati ricavati dal registro delle imprese le start up sono attualmente 12009 unità, mentre le pmi innovative sono 2948 unità.

Fanno parte dell'ecosistema delle Start up e dunque, rientrano tra i soggetti coinvolti dal ddl, gli incubatori certificati che ad oggi sono 66 unità.

Per tutti i soggetti coinvolti nell'ecosistema delle Start up, pmi innovative, si riscontra una problematica di conoscenza degli incentivi attualmente vigenti e di chiarezza della normativa in materia, in virtù della frammentazione creatasi sul tema nel corso degli anni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

¹ A livello geografico, il 35% circa delle Start up innovative è localizzato nell'Italia Nord-occidentale, con la Lombardia in testa (27,6% sul totale nazionale). Significativa è anche la presenza di Start up nel Mezzogiorno: più di un'impresa su quattro, infatti, opera al Sud. In particolare, è la Campania a distinguersi con oltre 1.400 Start up, unica regione meridionale a superare quota mille. Da segnalare il calo (-1,7%) delle Start up presenti nel Nord-est, sebbene il loro numero complessivo raggiunga comunque la considerevole cifra di 2.500 imprese, con il Veneto a fare da capofila. Infine, è cospicuo - ed in leggera crescita - anche il bacino delle Start up residenti nell'Italia centrale (più di 3.000 imprese) con il Lazio che guida il gruppo con quasi il 13% del totale nazionale

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo è guidato dalla necessità di affrontare in modo strutturale le criticità emerse nella sezione precedente, articolando gli obiettivi in livelli gerarchici e temporali.

Obiettivi generali

1. **Rafforzare il ruolo delle PMI nell'economia nazionale:**
 - Favorire la crescita dimensionale e la competitività delle PMI
 - Promuovere uno sviluppo economico inclusivo, sostenibile e tecnologicamente avanzato
2. **Creare un quadro normativo semplificato e coordinato:**
 - Eliminare gli oneri burocratici e normativi che gravano sulle PMI.
 - Consolidare e razionalizzare la legislazione relativa alle startup e alle PMI innovative

Obiettivi specifici

1. Favorire l'aggregazione e la cooperazione tra imprese:
2. Migliorare l'accesso al credito:
3. Facilitare la transizione digitale e verde:
4. Combattere le pratiche commerciali sleali nel mercato digitale:
5. Sostenere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo delle Pmi, delle startup e PMI innovative:
6. Rispettare gli obblighi normativi in tema di sicurezza e trasparenza digitale

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per misurare il raggiungimento degli obiettivi, sono stati individuati i seguenti indicatori, accompagnati dai valori di riferimento.

Indicatori per gli obiettivi generali:

1. **Con riferimento all'obiettivo generale di rafforzare il ruolo delle PMI nell'economia nazionale, si individuano gli indicatori che seguono:**
 - **Crescita del valore aggiunto prodotto dalle PMI** - si precisa che attualmente l'apporto economico delle pmi sul PIL nazionale è pari al 40%, dalla verifica della crescita di tale percentuale è possibile verificare la crescita dell'intero settore. La formula, sotto riportata, ricava la percentuale di crescita del PIL dal valore attuale a quello che sarà analizzato negli anni futuri.
 - Valore di riferimento attuale: 40% del PIL nazionale.
 - $\text{crescita PIL prodotto dalle PMI/Valore di riferimento} * 100$
 - **Aumento delle imprese aderenti ai contratti di rete** – attualmente il numero delle imprese che aderiscono ai contratti di rete è di 39 mila unità (dati registroimprese); con la formula di seguito illustrata, si verifica in termini percentuali la crescita del numero delle imprese nel corso degli anni oggetto di verifica.
 - Valore attuale: 39.000 imprese.
 - $\text{valore anno di riferimento/ Valore attuale} * 100$
2. **Con riferimento all'obiettivo generale di creare un quadro normativo semplificato e coordinato, si individua l'indicatore che segue:**

- **Riduzione degli oneri burocratici** -si precisa che l'indice sviluppato ha carattere generale in quanto può essere utilizzato per ogni tipo di analisi per l'espletamento di obblighi amministrativi che devono affrontare le imprese; in particolare, si calcola, su base percentuale, il tempo medio per l'adempimento di obblighi amministrativi tenuto conto del rapporto tra il valore di riferimento storico dell'obbligo amministrativo e il nuovo tempo medio di espletamento, in modo da verificarne lo stato di miglioramento.

Indicatori per gli obiettivi specifici:

- 1. Con riferimento all'obiettivo specifico di favorire l'aggregazione e la cooperazione tra imprese, si individua l'indicatore che segue:**
 - Numero di centrali consortili create (si precisa che il valore di riferimento è nullo e che si intende valutare la successiva implementazione o diminuzione di centrali costruite in un anno di riferimento)
- 2. Con riferimento all'obiettivo specifico di migliorare l'accesso al credito, si individuano gli indicatori che seguono:**
 - Diminuzione percentuale crediti deteriorati - si precisa che il valore attuale di riferimento è il 3,2% del credito in possesso delle PMI (fonte report qualità del credito Banca d'Italia 2024). Attraverso il rapporto del valore percentuale del 2024 con il valore percentuale che si avrà nell'anno di analisi, sarà possibile verificare il miglioramento percentuale del credito.
 - Tasso di rifiuto accesso al credito -si precisa che, sulla base del rapporto del centro studi di Confindustria, nel marzo 2024, la percentuale di aziende manifatturiere che non hanno ottenuto i prestiti richiesti era del 7,4%. Sulla base di tale dato, è possibile effettuare un paragone con il tasso che si avrà nell'anno di analisi e che sarà prodotto dal rapporto tra il numero totale di richieste di accesso al credito delle pmi e il numero di richieste respinte (in forma percentuale).
- 3. Con riferimento all'obiettivo specifico di facilitare la transizione digitale, si individuano gli indicatori che seguono:**
 - Percentuale di PMI che investono in digitalizzazione: Secondo la ricerca effettuata dall'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, nel 2023 il 33% delle PMI italiane ha incrementato gli investimenti diretti nella trasformazione digitale. Partendo da tale dato è possibile osservare gli effetti delle politiche di incentivazione del provvedimento, attraverso l'analisi dell'incremento della percentuale di PMI che effettuano investimenti nella transizione digitale con la formula di seguito richiamata:
 - Percentuale di PMI che adottano pratiche sostenibili: dai dati forniti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, il 60% delle imprese sta adottando pratiche di sostenibilità e, anche in questo caso, attraverso l'analisi dell'incremento della percentuale di PMI che effettuano pratiche di sostenibilità si potrà verificare l'effetto benefico delle politiche previste dal ddl:
- 4. Con riferimento all'obiettivo specifico di combattere le pratiche commerciali sleali nel mercato digitale, si individua l'indicatore che segue:**
 - Riduzione delle recensioni non corrispondenti a requisiti di veridicità rilevate: si precisa che, secondo i dati del Ministero delle imprese e del made in Italy, l'82% degli utenti considera determinanti le recensioni nella scelta di un alloggio. Dalle analisi degli stakeholders del settore (BusinessDIT), si stima che un terzo delle recensioni

online non abbiano i requisiti di corrispondenza a veridicità, dunque, il rapporto dal dato attuale e il dato futuro ci permette di verificare l'efficacia delle misure previste.

5. Con riferimento all'obiettivo specifico di sostenere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo delle Pmi, delle startup e PMI innovative, si individuano gli indicatori che seguono:

- Numero di startup e pmi innovative registrate: Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla fine del primo trimestre 2024, in Italia erano registrate 2.658 PMI innovative e circa 15.000 start up. Verificando il loro incremento a livello percentuale, tra il dato attuale e il dato nell'anno di analisi si avrà la percentuale di incremento dei soggetti analizzati.

7. Con riferimento all'obiettivo specifico di rispettare gli obblighi normativi in tema di sicurezza e trasparenza digitale si individua l'indicatore che segue:

- Numero di imprese che rispettano gli obblighi normativi: si precisa che al momento non esiste un numero di partenza poiché il ddl introduce talune nuove regolamentazioni. Dal rapporto tra il totale delle imprese analizzate e le imprese che risulteranno conformi alla nuova normativa, si avrà la percentuale di imprese che rispettano gli obblighi normativi in materia di trasparenza e sicurezza digitale.

Gli obiettivi fissati dal ddl, articolati in generali e specifici, sono supportati da indicatori quantitativi chiari che consentono di monitorare i progressi nel tempo. La loro coerenza con le criticità individuate garantisce un intervento normativo mirato ed efficace, volto a promuovere la crescita e la competitività delle PMI italiane in un contesto economico sempre più sfidante.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Opzioni considerate

1. Opzione zero (Mantenimento dello *status quo*)

Questa opzione prevede l'assenza di interventi normativi, lasciando invariato l'attuale quadro regolatorio e amministrativo.

- **Vincoli normativi:** L'inazione perpetuerebbe le difficoltà evidenziate nei punti precedenti, come la frammentazione del tessuto imprenditoriale, le barriere burocratiche, l'assenza di una normativa che tuteli dalle false recensioni.
- **Efficacia:** Non risolverebbe le criticità economiche e strutturali, quali l'accesso al credito e la scarsa competitività internazionale delle PMI.
- **Proporzionalità:** Non adeguata, poiché non risponde alle esigenze di sviluppo richieste dal contesto economico attuale.
- **Fattibilità:** Elevata, in quanto non richiede risorse aggiuntive, ma con impatti negativi sul medio e lungo termine.

2. Intervento mirato con misure specifiche per le PMI

Questa opzione prevede l'introduzione di interventi normativi settoriali per rispondere alle principali problematiche identificate.

Valutazione preliminare:

- **Vincoli normativi:** Richiede adeguamenti normativi mirati ma non una riforma strutturale.
- **Efficacia:** Parziale, poiché le misure frammentate potrebbero non garantire un impatto significativo su tutto il comparto.
- **Proporzionalità:** Adeguata per affrontare problemi specifici, ma rischia di non risolvere le criticità più ampie del sistema.
- **Fattibilità:** Moderata, poiché le risorse necessarie e i tempi di attuazione sono limitati, ma manca una visione organica e strategica.

3. Intervento organico e strutturato (Opzione scelta)

L'opzione scelta prevede un intervento complessivo attraverso un disegno di legge articolato, volto a sostenere le PMI in modo integrato e coordinato.

Valutazione preliminare:

- **Vincoli normativi:** Compatibile con le normative europee (es. "Small Business Act") e le deleghe legislative previste dalla legge 180/2011.
- **Efficacia:** Elevata, grazie a un approccio olistico che integra semplificazione normativa, incentivi fiscali, miglioramento dell'accesso al credito e promozione dell'innovazione, come meglio rappresentato dalle analisi specifiche per articolo.
- **Proporzionalità:** Alta, poiché gli interventi sono mirati e calibrati sulle esigenze delle PMI, evitando sovraccarichi burocratici e normativi.
- **Fattibilità:** Alta, considerando che il ddl prevede l'uso di risorse già disponibili e un'attuazione progressiva, con tempistiche ragionevoli per ciascuna misura.

Guardando alle misure specifiche:

- art.1- L'incentivo fiscale relativo alle reti soggetto reintroduce una agevolazione fiscale - già prevista dall'articolo 42, comma 2-quater del DL 78/2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 - per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. Tale reintroduzione è stata scelta in quanto ritenuta la più idonea allo sviluppo del settore, in virtù delle interlocuzioni con gli stakeholders e le associazioni più rappresentative del settore. L'incentivo è compatibile con il regime sugli aiuti di Stato, come già verificato con la sua introduzione con il decreto-legge 5/09 richiamato precedentemente.
- Art.2- L'incentivo di 100 milioni riguardante il settore moda è stato scelto perché storicamente, il sistema moda è stato trainato da due segmenti principali: l'alta gamma e la media-bassa gamma. Tuttavia, entrambi i segmenti sono stati penalizzati dalle sfide internazionali, tra cui la riduzione della domanda in mercati cruciali come quello russo. Questo contesto in evoluzione ha spinto le aziende a ripensare strategie per mantenere la competitività. In un contesto globale sempre più sfidante, le aziende del sistema moda devono affrontare la transizione verso una maggiore sostenibilità e digitalizzazione per rafforzare la loro competitività. Solo il 60% delle imprese del settore ha iniziato a investire in progetti di sostenibilità, focalizzati principalmente sull'efficienza energetica, riduzione delle emissioni ed economia circolare. I consumatori, sempre più attenti all'impatto ambientale, richiedono

prodotti più durevoli e riciclabili, una tendenza confermata dalla strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, che introduce requisiti di sostenibilità e responsabilità estesa del produttore. L'innovazione digitale rappresenta un altro elemento chiave per la crescita del settore. Tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la blockchain consentono di ottimizzare i processi produttivi, riducendo sprechi e costi, oltre a migliorare l'esperienza di acquisto per il cliente. Attualmente, il 37% delle piccole imprese del settore investe in digitalizzazione, un dato che raddoppia per le aziende medio-grandi. Per queste ragioni, al fine di sostenere il settore in un momento fondamentale di transizione verso un'economia ecosostenibile, la norma in commento stanziava risorse in favore del settore. Le grandezze e le modalità sono state identificate in relazione a contributi analoghi (vedesi i mini-contratti di sviluppo)

- Art.3 -La disposizione attribuisce veste normativa a nuovi soggetti giuridici, denominati Centrali consortili, quali “enti mutualistici di sistema” aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera; tali enti assumono – secondo quanto previsto dalla disposizione - la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile. Tale qualificazione normativa permette di utilizzare lo strumento della Centrale consortile al fine di accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per il tramite di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. L'opzione di porre un numero massimo di Centrali Consortili pari a 5 unità, deriva dall'individuazione di analogo sistema posto per quanto riguarda le Centrali Cooperative che, attualmente è formata da 5 soggetti. La scelta della delega trae spunto dalla necessità di effettuare regolamentazioni tecniche approfondite.
- Art.4-Per quanto riguarda il ricambio generazionale si è scelto di introdurre un sistema negoziale in forza della quale un lavoratore al termine della sua carriera e in procinto del raggiungimento dell'età pensionabile, può optare su base volontaria per una riduzione dell'orario di lavoro, preservando per intero la contribuzione previdenziale che, anche in relazione al monte orario dismesso, è posta a carico della fiscalità generale, in quanto, attraverso l'incentivo del mantenimento per intero della contribuzione previdenziale si prevede di avere una maggiore efficacia rispetto a strumenti analoghi ma meno incentivanti a legislazione vigente (cd: staffetta generazionale);
- Art.5 – La scelta di prevedere una delega al Governo per l'aggiornamento della regolamentazione in materia di Confidi è stata definita come l'opzione migliore in quanto, il sistema attualmente è regolato da una normativa (legge organica di riforma dei confidi, contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Legge sui confidi)), che non risponde più alle attuali esigenze del settore, dunque, al fine di rendere lo strumento maggiormente pregnante alle necessità delle pmi e dell'incentivazione al credito, si è scelto di delegare il Governo ad effettuare l'aggiornamento della normativa, vista la tecnicità del settore.
- Art.6- La misura è stata scelta poiché, l'unica ritenuta idonea, per rispondere alla necessità delle imprese di ottenere canali di finanziamento capaci di massimizzare l'efficienza operativa, mantenendo costi finanziari sostenibili e senza compromettere la titolarità del capitale azionario attraverso la concessione di garanzie o utilità che ne riducano la competitività sul mercato. Con la disposizione sono introdotte modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 che mirano a rendere più efficiente l'utilizzo della cartolarizzazione in funzione di de-stocking, in particolare, mediante l'utilizzo del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall'articolo 7 comma 1 lett. a).
- Art.7 – La scelta di intervenire in materia di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, esonerando dalla stessa i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali, che

- sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria, si è reso necessario in quanto, unico strumento volto ad alleggerire un onere per le PMI che già hanno diversa copertura assicurativa in tale ambiti.
- Artt.8 L'opzione di estendere la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro e di prevede che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa svolgere, direttamente nel luogo ove si sono verificati sinistri o generate anomalie, gli interventi formativi nei confronti del personale, si è reso necessario per incentivare la formazione anche in casistiche come quelle richiamate in quanto riduce i costi per le pmi e rende più agevole la formazione del dipendente.
 - Art.9 Si è intervenuti in materia di prevenzione e sicurezza, nei casi in cui la prestazione sia effettuata in regime di "lavoro agile", poiché, ad oggi, tale modalità preclude al datore di lavoro la possibilità di conoscere e, conseguentemente, disporre giuridicamente dei luoghi, esterni ai locali messi a disposizione dal datore di lavoro, presso i quali il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa. Ciò determina l'impossibilità per il datore di lavoro di adottare le misure, proprie del rapporto di lavoro, che regolano la prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali.
 - Art.10- La norma fornisce per la prima volta una definizione degli operatori economici di tale settore (Hotel, Restaurant, Catering). Nonostante l'importanza del settore, attualmente, non esiste una definizione giuridica riconosciuta e, dunque, anche al fine di individuare misure specifiche per questo tipo di imprese, si è ritenuto essenziale il loro riconoscimento.
 - Art.11- L'articolo 11, in commento riduce i tempi in cui i Consorzi industriali hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, o quanto sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, portandoli rispettivamente a tre anni e a 18 mesi. La scelta è la nuova temporalità è stata individuata in virtù dell'indicazione degli stakeholders del settore.
 - Artt. da 12 a 18- per quanto riguarda il tema delle recensioni online, con l'opzione zero, ossia, con il mancato intervento da parte dell'Amministrazione proponente, mantenendo immutato l'attuale quadro normativo ed evitando di proporre una disciplina nazionale non è apparsa opportuna, né percorribile considerata la necessità di intervenire con una disciplina organica volta a contrastare il fenomeno delle false recensioni e a tutelare il consumatore garantendo la trasparenza e la correttezza dell'ecosistema digitale tramite l'identificazione dell'utente che invia la recensione e la dimostrazione di effettivo utilizzo del servizio.
 - L'opzione di autovalutazione, ossia, rimettere ai destinatari stessi della normativa in esame la regolamentazione del fenomeno tramite le associazioni di categoria più rappresentative sul territorio nazionale, avrebbe comportato effetti negativi poiché si avrebbe avuto la produzione di regole non cogenti e dalla natura giuridica non esattamente definita, con evidenti impatti negativi sulla concorrenza e sulla tutela del consumatore.
 - La scelta dell'Amministrazione è stata quella di intervenire con disposizioni di rango primario, volte a disciplinare la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza. La proposta di legge individua i requisiti delle recensioni, i diritti delle strutture recensite e i divieti da osservare, demandando all'AGCM l'esercizio di poteri investigativi e sanzionatori ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e all'AGCOM, in quanto Coordinatore nazionale dei servizi digitali, la regolamentazione di codici di condotta adottati da intermediari e soggetti attivi nella diffusione di recensioni online. La comparazione delle opzioni attuabili ha prospettato impatti pressoché nulli nelle opzioni di intervento nulla e di autovalutazione, mentre l'opzione di regolazione diretta scelta configura impatti certamente

positivi sia per i consumatori, che potranno contare sulla genuinità e attendibilità dei giudizi pubblicati sui portali di recensioni, anche in virtù delle misure correttive attuabili in caso di attività fraudolente, sia per le imprese, che avranno maggiori strumenti di tutela contro il rischio di sviamento della clientela e, d'altra parte, potranno e dovranno contare solo su *feedback* di cui sia garantita la provenienza e l'attendibilità. Analoghi effetti positivi si avranno nei confronti dei destinatari indiretti, i cui poteri di vigilanza, coordinamento e sanzione permetteranno di monitorare costantemente l'andamento del fenomeno e arginare gli effetti derivanti da eventuali violazioni. Gli effetti considerati potranno certamente prodursi con l'adozione dei codici di condotta previsti dall'articolo 15.

- Art.18-L'ecosistema delle Start up e delle PMI innovative rappresenta un motore fondamentale per l'innovazione, la crescita economica e la competitività del paese. La chiarezza e conoscibilità della legislazione è un passo necessario per promuovere l'imprenditorialità, attrarre investimenti e generare occupazione qualificata. A tredici anni dal decreto-legge 179/2012 - il cosiddetto "Start up Act, l'opzione di non effettuare un riordino della regolamentazione comporta il permanere di uno stato di incertezza e di frammentazione dell'ecosistema.
- Art.19- L'articolo in commento novella l'articolo 17 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 con il principale obiettivo di consolidare, anche attraverso l'attribuzione di nuovi compiti, la figura del Garante, istituita per tutelare gli interessi di questo comparto di imprese. Il mancato intervento rappresenta la mancata attuazione dell'articolo 17 in quanto, ad oggi, tale figura non ha avuto attuazione.

Opzioni attuabili

La valutazione preliminare ha portato a identificare l'opzione **organica e strutturata** come la più adeguata. Tale approccio consente di affrontare le criticità in modo sistemico, garantendo risultati duraturi. Le singole misure del ddl, come la riforma dei Confidi, gli incentivi per i contratti di rete e il testo unico per le startup, sono state progettate per essere attuabili con risorse e tempi realistici, mantenendo la coerenza con gli obiettivi strategici.

Le opzioni valutate evidenziano come il mantenimento dello status quo non sia sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel paragrafo 2, mentre interventi frammentari non offrirebbero una soluzione completa alle sfide delle PMI. L'opzione scelta, basata su un intervento organico e strutturato, è risultata la più efficace e proporzionata, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e semplificazione normativa con l'uso ottimale delle risorse disponibili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Opzione zero (Mantenimento dello status quo)

1. Impatti sui destinatari:

- **Economici:** Nessun costo aggiuntivo, ma le PMI continuerebbero a subire difficoltà nell'accesso al credito, oneri burocratici elevati e scarsa competitività internazionale.

La mancata regolamentazione di settori strategici come le startup e le PMI innovative penalizzerebbe l'attrazione di investimenti.

- **Sociali:** Persistenza delle disuguaglianze territoriali e difficoltà nel creare nuovi posti di lavoro qualificati. Il mancato supporto alla transizione generazionale potrebbe portare alla chiusura di molte imprese familiari.
 - **Ambientali:** Nessuna spinta alla sostenibilità o all'adozione di pratiche verdi.
2. **Impatti sulla collettività:**
- La collettività subirebbe indirettamente gli effetti negativi di un sistema imprenditoriale stagnante, con minore innovazione e ridotta capacità di generare valore.
3. **Distribuzione temporale:**
- Gli effetti negativi aumenterebbero progressivamente nel medio-lungo termine.

Intervento mirato con misure specifiche per le PMI

1. **Impatti sui destinatari:**

- **Economici:** Benefici limitati a specifici settori o categorie di PMI, senza un impatto sistemico. I costi sarebbero moderati, ma l'efficacia complessiva risulterebbe insufficiente per affrontare le criticità strutturali.
- **Sociali:** Miglioramenti localizzati, come incentivi per l'aggregazione o agevolazioni per l'accesso al credito, ma senza incidere sulle disuguaglianze territoriali o occupazionali.
- **Ambientali:** Risultati variabili, a seconda della misura applicata, ma con una capacità ridotta di promuovere la transizione verde su larga scala.

2. **Impatti sulla collettività:**

- Miglioramenti percepibili solo in settori specifici, senza un beneficio significativo per il sistema economico nel suo complesso.

3. **Distribuzione temporale:**

- Gli effetti sarebbero immediati per le categorie coinvolte, ma limitati nel tempo e nello spazio.

Intervento organico e strutturato (Opzione scelta)

1. **Impatti sui destinatari:**

- **Economici:**
 - Benefici significativi per le PMI grazie a una riduzione degli oneri burocratici, un miglior accesso al credito e incentivi per la cooperazione e l'innovazione.
 - Costi contenuti, poiché molte misure sono coperte da risorse già disponibili.
- **Sociali:**
 - Rafforzamento del tessuto imprenditoriale, con maggiore inclusione territoriale e sostegno al ricambio generazionale. Attraverso la sinergia delle disposizioni del ddl e, in particolare, in merito alle reti d'impresa, al ricambio generazionale e allo sviluppo di nuove forme di accesso al credito si avrà un rafforzamento delle imprese esistenti e la nascita di nuove imprese che avranno maggiore facilità nella loro fase iniziale (anche attraverso la revisione dell'ecosistema start up.)
 - Creazione di opportunità lavorative qualificate e riduzione delle disuguaglianze regionali. Attraverso il ricambio generazionale si avrà come effetto il passaggio di competenze qualificate e l'apertura di nuovi posti di lavoro. Il rafforzamento del processo di passaggio generazione, unito agli effetti positivi derivati dall'aggregazione delle imprese e dalla realizzazione di centrali consortili in grado di incentivare tali aggregazioni, avranno impatto economico positivo sulla riduzione delle disuguaglianze regionali in quanto, la

collaborazione tra imprese di diverse dimensioni e provenienti da aree geografiche differenti permette di sfruttare sinergie che altrimenti non sarebbero possibili per singole imprese isolate. Le reti d'impresa facilitano l'accesso a risorse, competenze e opportunità che potrebbero essere meno accessibili in territori più svantaggiati. Inoltre, creano un ambiente più favorevole all'innovazione e alla crescita, poiché le piccole imprese, che potrebbero avere difficoltà a competere individualmente, possono beneficiare delle economie di scala e della condivisione di conoscenze e tecnologie. In questo modo, le reti d'impresa aiutano a superare le disparità tra aree geografiche, promuovendo un equilibrio tra il Nord e il Sud del paese, o tra regioni più sviluppate e quelle meno avanzate, favorendo una crescita economica più equilibrata e sostenibile.

○ **Ambientali:**

- Promozione della sostenibilità nei settori chiave, in linea con le normative europee sull'economia circolare e la transizione verde. In particolare, il finanziamento del settore moda avverrà attraverso le risorse presenti nel fondo “crescita sostenibile” che incentiva investimenti nello sviluppo di produzioni ecosostenibili, e, dunque, si avranno benefici in ambito ambientale in virtù del numero e della diffusione delle imprese del settore sul territorio nazionale.

2. **Impatti sulla collettività:**

- La collettività beneficerebbe di un sistema imprenditoriale più competitivo, innovativo e sostenibile, con effetti positivi sull'occupazione e sulla qualità della vita in virtù del rafforzamento sopra riportato.

3. **Distribuzione temporale:**

- Gli effetti iniziali sarebbero percepibili già nel breve termine (riduzione degli oneri burocratici, miglior accesso al credito), mentre i benefici strutturali (crescita dimensionale, sostenibilità) si consoliderebbero nel medio-lungo termine.

Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione **organica e strutturata** è stata selezionata come la più adeguata poiché:

- Risponde in modo completo alle criticità emerse, integrando interventi su più fronti: normativo, economico, sociale e ambientale.
- Garantisce un equilibrio tra benefici attesi e costi, grazie alla progressiva attuazione delle misure e al riutilizzo di risorse già allocate.
- Ha un impatto positivo sia sui destinatari diretti (PMI e startup) sia sulla collettività, promuovendo sviluppo economico e sociale sostenibile.
- È in linea con gli obiettivi delle politiche europee, rafforzando la competitività del sistema produttivo italiano a livello internazionale.

In sintesi, l'approccio sistemico dell'opzione scelta garantisce una maggiore efficacia e proporzionalità rispetto alle alternative, favorendo il rilancio delle PMI italiane in un contesto globale sempre più sfidante.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il disegno di legge è stato progettato tenendo al centro le esigenze delle micro, piccole e medie imprese, riconosciute come il motore dell'economia nazionale. L'analisi degli impatti specifici per le PMI ha evidenziato i seguenti effetti:

1. Accesso al credito:

- Maggiore disponibilità di strumenti finanziari grazie alla riforma dei Confidi e all'introduzione del destocking.
- Riduzione del tasso di rifiuto delle richieste di credito, con benefici diretti per le microimprese, spesso le più penalizzate.

2. Semplificazione normativa:

- Riduzione degli oneri burocratici legati agli obblighi assicurativi, alla sicurezza sul lavoro e alla gestione amministrativa.
- Incremento della capacità delle PMI di concentrarsi su innovazione e produttività, liberando risorse precedentemente impegnate in adempimenti onerosi.

3. Innovazione e aggregazione:

- Incentivi per i contratti di rete e il supporto alle centrali consortili favoriscono la cooperazione tra PMI, migliorandone la competitività e l'accesso ai mercati internazionali.
- Le startup e PMI innovative beneficeranno di un quadro normativo più chiaro e coordinato, aumentando la loro attrattività per investitori.

Conclusione: Il ddl riduce i costi operativi delle PMI e migliora le condizioni per la crescita, con un impatto positivo sul loro sviluppo economico e sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

B. Effetti sulla concorrenza

Il ddl promuove una maggiore concorrenza attraverso:

1. Lotta alle false recensioni online:

- Le norme per garantire trasparenza e autenticità nelle recensioni riducono il rischio di pratiche scorrette che penalizzano le imprese oneste, migliorando la concorrenza leale nel mercato digitale.

2. Aggregazione e centralità delle PMI:

- Incentivando l'aggregazione delle imprese, il ddl rafforza la capacità competitiva delle PMI nei confronti di grandi multinazionali.
- Semplificazione di settori quali quello sulla sicurezza sul lavoro e
- I settori strategici (es. moda e HORECA) beneficeranno di misure dedicate che riequilibrano il divario competitivo rispetto ai grandi operatori.

Conclusione: Le norme rafforzano la concorrenza, promuovendo condizioni di parità per le PMI e migliorando la trasparenza e la fiducia nel mercato.

C. Oneri informativi

Il ddl è stato progettato con un approccio volto a minimizzare gli oneri informativi per le PMI:

1. Riduzione degli obblighi burocratici:

- L'eliminazione di alcuni obblighi assicurativi (es. per macchine operatrici in specifiche aree) e la semplificazione della gestione della sicurezza sul lavoro riducono il carico documentale per le imprese.

2. Formazione e modelli standardizzati:

- L'introduzione di modelli semplificati per la gestione della sicurezza e l'estensione della formazione durante i periodi di CIG riducono le complessità legate agli adempimenti obbligatori.

3. Testo unico per le startup e PMI innovative:

- La razionalizzazione normativa diminuisce gli oneri informativi, migliorando la chiarezza e l'accessibilità delle regole per gli operatori del settore.

Conclusioni: Gli interventi normativi riducono significativamente gli oneri informativi per le PMI, migliorando l'efficienza amministrativa.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il ddl è pienamente conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa europea, garantendo un adeguato livello di armonizzazione e coordinamento:

1. Small Business Act:

- Le misure proposte si allineano agli obiettivi del "Small Business Act" europeo, promuovendo una corsia preferenziale per le PMI in termini di accesso al credito, innovazione e sostenibilità.

2. Normative settoriali:

- Il supporto alla transizione verde è in linea con le direttive UE sull'economia circolare e sulla sostenibilità.
- Le norme sul mercato digitale (lotta alle false recensioni) si conformano al Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali.

3. Recepimento diretto delle direttive:

- Il ddl integra e rafforza le direttive europee già recepite, come quella sulla responsabilità civile dei veicoli, attraverso ulteriori semplificazioni.

Conclusioni: L'intervento normativo non solo rispetta i livelli minimi di regolazione europea, ma si pone come esempio di buone pratiche per promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo delle PMI in un quadro armonizzato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione preferita, ossia l'intervento organico e strutturato con la realizzazione di un DDL che integra in 5 capi i settori d'intervento in favore delle PMI, è stata scelta dopo una valutazione e una comparazione approfondita delle varie misure considerate. Questa opzione si distingue per la sua capacità di affrontare le criticità strutturali delle PMI in modo completo e integrato, offrendo soluzioni concrete e sostenibili a lungo termine.

Infatti, l'**opzione zero**, mantiene lo status quo, continuando a perpetuare le difficoltà di accesso al credito, la complessità burocratica e la scarsa competitività delle PMI, non apportando alcun beneficio significativo a medio e lungo termine, lasciando le PMI vulnerabili ai cambiamenti economici e alle sfide globali; l'**intervento mirato con misure specifiche**, sebbene preveda azioni settoriali e mirate, con un approccio frammentario non sarebbe garantita una risoluzione sistemica delle criticità su ampia scala; l'**intervento organico e strutturato**, rappresenta la soluzione più completa e coerente, poiché affronta le principali problematiche delle PMI in modo olistico. Integra incentivi fiscali, semplificazione normativa, accesso al credito e promozione dell'innovazione e sostenibilità, garantendo una maggiore efficacia nel tempo.

La scelta di questa opzione è motivata dai seguenti fattori:

- **Efficacia complessiva:** L'approccio integrato consente di affrontare simultaneamente le difficoltà economiche, normative, sociali e ambientali delle PMI, garantendo benefici che si riflettono su tutta la collettività.
- **Proporzionalità:** Le misure sono calibrate per rispondere alle esigenze specifiche delle PMI, senza sovraccaricare le imprese con oneri eccessivi. L'intervento bilancia i costi amministrativi con i benefici tangibili, mantenendo la sostenibilità nel lungo termine. Le misure risultano

proporzionali rispetto le finalità in quanto sono tarate sulla base di interventi analoghi, alle risorse disponibili e in ragione della struttura delle imprese e della grandezza del fatturato come nel caso dell'art.2, cui valori prendono spunto da quanto già previsto nei programmi dei mini contratti di sviluppo, regolati da ultimo con decreto ministeriale MIMIT del 12 agosto 2024.

- **Fattibilità:**

Il ddl prevede l'utilizzo di risorse già disponibili, garantendo una realizzazione graduale e fattibile, con tempi di attuazione definiti in base ai benefici previsti per ciascuna misura.

- **Rispetto delle normative europee:** L'intervento è coerente con le direttive e regolazioni europee, rafforzando la competitività delle PMI in un contesto armonizzato a livello comunitario.

- **Impatto sistemico:** Mentre le alternative propongono soluzioni parziali, l'approccio organico affronta le interconnessioni tra le diverse problematiche, migliorando la capacità complessiva delle PMI di rispondere ai cambiamenti globali.

Conclusione:

L'opzione preferita garantisce una risposta sistematica ed efficace alle esigenze delle PMI, superando le limitazioni delle opzioni alternative e posizionandosi come la scelta più adeguata a stimolare una crescita sostenibile e inclusiva del tessuto imprenditoriale italiano.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'opzione preferita, ovvero l'intervento organico e strutturato, prevede un'articolata modalità di attuazione che mira a rispondere alle esigenze di crescita e sostenibilità delle PMI italiane.

Valutazione delle condizioni di attuazione:

1. Condizioni giuridiche:

Il ddl rispetta pienamente il quadro normativo esistente, in particolare le disposizioni europee e le deleghe legislative già previste dalla legge 180/2011. Non vi sono conflitti normativi, ma occorre assicurare un continuo aggiornamento e coordinamento con la normativa europea e nazionale.

2. Condizioni organizzative:

L'attuazione richiede un'organizzazione integrata tra diversi enti pubblici e privati, con particolare attenzione alla cooperazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli enti territoriali. La responsabilità di coordinare i vari interventi è affidata al Ministero, supportato da agenzie specializzate nella gestione e promozione delle PMI.

3. Condizioni finanziarie ed economiche:

Le misure proposte non richiedono risorse aggiuntive sostanziali, poiché si prevede il riutilizzo di fondi già disponibili. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l'effettiva destinazione delle risorse e garantire che vengano utilizzate in modo ottimale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. Condizioni sociali e amministrative:

La semplificazione burocratica e l'introduzione di strumenti di aggregazione (contratti di rete, centrali consortili) permetteranno un miglioramento delle condizioni operativi per le PMI. Tuttavia, occorrerà affrontare resistenze legate alla cultura tradizionale della gestione aziendale e al supporto continuo per le imprese più piccole.

Soggetti responsabili dell'attuazione

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Turismo, Ministero del Lavoro, Ministero dell'economia e delle finanze:** Sovrintendono e coordinano l'intervento normativo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici e il rispetto delle normative vigenti per le parti di propria spettanza.

- **regionali e provinciali:** Supportano l'implementazione delle misure territoriali e specifiche per settori strategici (es. moda, HORECA).
- **Autorità per le garanzie:** Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Inps, Agenzia delle entrate, ADE, Agenzia delle entrate, INAIL, INL, Banca d'Italia.

5.2 Monitoraggio

Per garantire l'efficacia e l'impatto dell'intervento, il sistema di monitoraggio si basa su un insieme strutturato di attività che coinvolgono vari soggetti responsabili e specifiche modalità di raccolta dei dati.

Soggetti responsabili del monitoraggio

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Turismo, Ministero del Lavoro, Ministero dell'economia e delle finanze:** Coordinano il sistema di monitoraggio, raccogliendo e analizzando i dati provenienti da enti e agenzie coinvolte per le parti di propria competenza.
- Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Inps, Agenzia delle entrate, ADE, Agenzia delle entrate, INAIL, INL, Banca d'Italia.

6. Raccolta dati:

- I dati saranno raccolti periodicamente da enti responsabili.
- I dati qualitativi potranno essere integrati con indagini periodiche presso le PMI, condotte ogni sei mesi.

7. Indicatori monitorati:

- Accesso al credito (tasso di rifiuto).
- Numero di PMI aderenti ai contratti di rete.
- Misure di sostenibilità adottate.
- Rispetto degli obblighi normativi in tema di sicurezza e trasparenza digitale.

Finalità del monitoraggio

- Assicurare che le misure siano implementate in modo efficace.
- Verificare l'impatto reale degli interventi sulle PMI, sia in termini economici che sociali.
- Garantire che il quadro normativo sia in linea con i requisiti europei e nazionali, apportando eventuali modifiche necessarie.

Conclusione

Il sistema di monitoraggio proposto garantisce una valutazione continua dell'efficacia delle misure, assicurando che l'intervento sia sempre allineato alle esigenze delle PMI e risponda in modo tempestivo ai cambiamenti normativi e strutturali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Le consultazioni svolte nell'ambito dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) hanno coinvolto diversi stakeholders per raccogliere feedback e opinioni sulle problematiche e le soluzioni proposte nel ddl per le PMI. L'approccio si è concentrato su un dialogo aperto e inclusivo, con l'obiettivo di garantire che le misure siano aderenti alle esigenze reali delle imprese. Il coinvolgimento attivo degli stakeholder e l'adozione di un approccio strutturato garantiscono la coerenza e l'efficacia delle misure, ponendo solide basi per un rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale.

Modalità di realizzazione:

- **Incontri diretti:** Tavoli tecnici e sessioni di lavoro con rappresentanti di associazioni di categoria, PMI e enti coinvolti nella gestione delle imprese.
- **Questionari online:** Distribuzione di questionari attraverso piattaforme digitali per raccogliere feedback più ampi e diversificati.
- **Focus group:** Riunioni mirate con esperti e imprenditori selezionati per discutere aspetti specifici delle proposte normative.

2. Elenco dei soggetti partecipanti

Le consultazioni hanno visto la partecipazione di un ampio ventaglio di soggetti:

- **Associazioni di categoria:** Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Valore Italia.
- **Enti mutualistici:** Rappresentanti di Confidi e centrali consortili.
- **Esperti accademici:** Università e centri studi specializzati in economia e diritto d'impresa.
- **Imprenditori:** PMI di diversi settori (moda, tecnologia, agroalimentare).

3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Il primo incontro del tavolo di lavoro istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in vista della predisposizione della Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese si è svolto il 14 febbraio 2024. Erano presenti all'incontro, i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria. Successivamente, entro il mese di giugno sono stati raccolti i contributi degli stakeholders, elaborati nella seconda metà del 2024 con la collaborazione dei Ministeri concertanti e delle associazioni di categoria.

4. Principali risultati emersi dalle consultazioni

Il confronto con esperti del settore e il dialogo con altre realtà europee hanno contribuito a individuare best practice, garantendo che il ddl fosse in linea con le esigenze reali delle imprese e con gli standard comunitari. Dalle consultazioni sono emerse soluzioni concrete per favorire la crescita, l'innovazione e la sostenibilità. Il coinvolgimento attivo degli stakeholder e l'adozione di un approccio strutturato hanno garantito la coerenza e l'efficacia delle misure, ponendo solide basi per un rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale, sono, in particolare, emerse le principali problematiche che affliggono le PMI, da cui ha preso forma la strutturazione del DDL articolato in V capi, ciascuno rappresentante un ambito d'intervento richiesto dagli stakeholders. In particolare gli stakeholders hanno sottolineato la necessità di l'introduzione di incentivi fiscali volti a promuovere la creazione di reti d'impresa e a sostenere settori strategici come quello della moda, anche attraverso la delega al Governo per la creazione delle centrali consortili, e l'adozione di un nuovo approccio per favorire il meccanismo della staffetta generazionale e il trasferimento delle competenze; la necessità di realizzare misure per semplificare l'accesso al credito, con particolare attenzione alla delega al Governo per il rilancio dei Confidi e lo sviluppo dello strumento del destocking di magazzino; la semplificazione **amministrativa** in diversi ambiti, tra cui l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e altri veicoli impiegati nelle aree portuali e aeroportuali, l'introduzione di modelli semplificati per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la formazione dei lavoratori in CIG, anche nel settore della salute e sicurezza per il lavoro agile, e la definizione degli operatori nel settore Horeca; è stata evidenziata la necessità di dotarsi di un sistema di regolamentazione in grado di agire contro il fenomeno delle false recensioni online; infine, è pervenuta la necessità del riordino della disciplina e la creazione di un testo unico in favore delle Start-up e PMI innovative.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di disegno di legge, nella fase di studio, analisi dei costi e dei benefici, valutazione delle risorse economiche da impiegare e obiettivi da raggiungere, è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del Turismo, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze e in coordinamento con la Ragioneria dello Stato, il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del dipartimento per le riforme istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERI- MENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalen-

dosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 2.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità

che valorizzino, tra l'altro, i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.

Art. 3.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

1. La presente legge riconosce quali « enti mutualistici di sistema » le società denominate « centrali consortili » aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;

b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;

c) la costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;

d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;

b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'INAIL;

c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili,

nonché dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al *part-time* per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1, è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un

rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente al-

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande ed dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO
BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICA-
ZIONE

Art. 5.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;

b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese (PMI) e dai liberi professionisti;

c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;

d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1983, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;

e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;

f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello *stock* di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « cartolarizzazione dei crediti » sono inserite le seguenti: « , anche futuri, »;

2) alla lettera *b-bis*), dopo le parole: « beni mobili » è inserita la seguente: « anche »;

b) all'articolo 7, comma *2-octies*:

1) le parole da: « può destinare i crediti stessi » a: « nonché » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi *4-bis*, *4-quater* e *4-quinquies* »;

c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 7.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-

tivo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *c*), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».

Art. 8.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificati anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale ».

2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 202, n. 92, dopo le parole: « corso di formazione o di riqualificazione » sono inserite le seguenti: « , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ».

Art. 9.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali »;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: « per la violazione » sono inserite le seguenti: « dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis e ».

Art. 10.

(Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)

1. Si definisce operatore economico della distribuzione nel settore *Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA), colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della

catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquistano, trasportano e distribuiscono prodotti alimentari e bevande e li vendono a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore economico della distribuzione nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma.

Art. 11.

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 2, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « 18 mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 12.

(Finalità e definizioni)

1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e con l'obiettivo di tutelare i consumatori dai condizionamenti derivanti da recensioni false, disciplina la pubblicazione delle recensioni *online* relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, al fine di identificare l'utente che invia la recensione e di verificare che la medesima sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 18 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

Art. 13.

(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. Il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di un servizio o di una prestazione può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio o della prestazione. Al fine di impedire eventuali attività fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura oggetto della recensione.

2. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l'autore non abbia usufruito del bene o del servizio recensiti, o le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'imprenditore che ne abbia interesse ha, altresì, diritto a ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino che non siano più attuali, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima.

Art. 14.

(Divieti)

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a

un servizio di recensioni, formulate dai consumatori, riferite a un prodotto o un servizio differenti nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.

2. Ferma restando la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Art. 15.

(Codici di condotta)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065, disciplina con proprio regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni *online* e comunica senza indugio quelli adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del turismo.

2. In caso di inottemperanza alla diffida dell'Autorità ad adempiere alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. I codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati, la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine e, in ogni caso, idonee a:

a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;

b) garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;

c) qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;

d) assicurare trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni;

e) assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate in modo da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;

f) garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;

g) disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;

h) consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;

i) prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI *STARTUP* INNOVATIVE

Art. 18.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start up e PMI innovative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start up* innovative, di *spin off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start up*, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;

c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;

e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di *start up* innovative e *spin off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘*Small Business Act*’ per l'Europa)” e della sua revisione, di

cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘*Small Business Act*’ per l’Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione della Commissione europea COM (2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI” »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “*Reality Checks*”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme »;

b) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l’avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l’approccio denominato “*Reality Checks*” di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità ».

